

## TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Omaggi. — Rinnovamento di votazione, e approvazione del disegno di legge per pensioni ai decorati dell'ordine militare di Savoia. — Presentazione di un disegno di legge del ministro per la marineria per modificazioni alla legge organica sulla leva di mare. — Verificazioni di elezioni — Approvazione di parecchie — Elezione del generale De-Pettinengo, luogotenente generale del Re in Sicilia — Controversie sull'eleggibilità dello stesso — Si oppongono i deputati Michelini e Ricciardi, e l'appoggiano i deputati Greco, relatore, e Leopardi, ed il ministro per l'agricoltura e commercio — È approvata. — Presentazione di disegni di legge del ministro per le finanze per l'approvazione di un decreto per il libero commercio dei cereali nel regno, per l'istituzione di una Corte dei conti, e sulla contabilità generale del regno. — Continua la verifica delle elezioni. — Proposta del deputato Calvino sull'appello nominale, ritirata. — Discussione generale del disegno di legge per alienazioni di beni demaniali — Discorsi e proposte dei deputati Leardi, Grandi, Piroli e Tonelli — Considerazioni dei deputati De Blasiis, Pepoli Gioachino, Battaglia, in appoggio dello schema in discussione — Replica del deputato Grandi. — Il deputato Ricciardi presenta un disegno di legge sull'accattonaggio.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

**MASSARI, segretario**, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**NEGROTTO, segretario**, espone il seguente sunto di petizioni:

7592. D'Apice Domenico, ex-generale negli eserciti lombardo e toscano, domanda che le disposizioni legislative emanate a favore degli ufficiali veneti siano estese agli ufficiali nominati dai Governi provvisorii di Lombardia e di Toscana nel 1848 e nel 1849.

7593. Zocchi Ernesto e altri quarantadue giovani ingegneri delle provincie napoletane, presentatisi per essere ammessi nell'arma d'artiglieria, a termini del decreto 28 luglio 1861, domandano che a loro riguardo non siano applicate le disposizioni del successivo decreto 31 prossimo passato ottobre che limita il numero all'ammissione.

7594. La Giunta municipale di Rossano, provincia di Calabria Citeriore, fa istanza perchè la strada da Paola a Rossano venga classificata fra quelle nazionali.

**DI SAN DONATO.** Chiedo di parlare sul sunto delle petizioni.

Pregherei la Camera di voler dichiarare d'urgenza le petizioni 7592 e 7593. La prima è del generale Domenico D'Apice, già comandante dei volontari lombardi nel 1848, e toscani nel 1849. Egli reclama perchè le pensioni disposte a favore degli ufficiali veneti siano ancora estese agli ufficiali nominati dai Governi provvisorii di Lombardia e di Toscana nel 1848 e nel 1849 che egli ha comandati.

L'altra è a nome del signor Zocchi Ernesto e di altri quarantadue distinti giovani ingegneri delle provincie napoletane che si presentarono corredati dei requisiti voluti per essere ammessi nel corpo d'artiglieria appena fu pubblicato il decreto 28 luglio 1861. Essi domandano, e a me pare con molta ragione, che a loro riguardo non sieno punto applicabili le ulteriori disposizioni del successivo decreto 31 pros-

simo passato ottobre che limita di molto il numero all'ammissione.

Per siffatte circostanze io prego la Camera perchè voglia a tali petizioni accordare il rapporto di urgenza.

**RICCIARDI.** Chiedo di parlare sopra una petizione.

**PRESIDENTE.** Scusi un momento, lasci esaurire la proposta del deputato Di San Donato.

Il deputato Di San Donato propone che sieno dichiarate d'urgenza le petizioni 7592 e 7593.

Se non v'è opposizione, saranno dichiarate d'urgenza.

(Sono dichiarate d'urgenza.)

**RICCIARDI.** Domando l'urgenza per la petizione 7591.

Questa petizione muove dai numerosi pescatori di Taranto, i quali soggiacciono ad una tassa riputata da loro ingiustissima, e la quale non è altro che un misero avanzo del sistema feudale.

(È ammessa d'urgenza.)

### OMAGGI.

**PRESIDENTE.** Sono pervenuti al seggio della Presidenza i seguenti omaggi:

Dal deputato Vegezzi-Ruscalla Giovenale quattro esemplari di un suo scritto: *Diritto e necessità di abrogare il francese come lingua ufficiale in alcune valli della provincia di Torino.*

Dal signor Maffei Raimondo da Broni, provincia di Pavia, due esemplari della *Rivista Forestale dell'anno 1860.*

Dal professore di letteratura nel regio collegio-liceo di Catanzaro Luciano Lossarco delle scuole pie, otto esemplari di un suo elogio funebre al conte di Cavour.

Dal senatore del regno Antonio Caveri, un esemplare della raccolta di giurisprudenza commerciale italiana.

**RINNOVAMENTO DI VOTAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PENSIONI AI DECORATI DELL'ORDINE MILITARE DI SAVOIA.**

**PRESIDENTE.** È all'ordine del giorno la votazione da rinnovarsi per scrutinio segreto sul progetto di legge già votato nella tornata di ieri, relativo agli assegnamenti ai militari decorati dell'ordine militare di Savoia, non essendosi più la Camera trovata in numero.

(Si procede all'appello nominale.)

Anche questa votazione non è riuscita completa; quindi sarà necessario di procedere ancora ad un'altra.

Prego i signori deputati che saranno chiamati di rispondere nel deporre il voto nell'urna, o, se si astengono, di dichiararlo. Allora la Segreteria potrà conoscere il numero dei presenti e dei votanti, se no, è impossibile, e perderemo maggior tempo.

(Segue l'altro squittinio.)

Risultato della votazione:

Presenti . . . . .	204
Votanti . . . . .	188
Maggioranza . . . . .	103
Voti favorevoli . . . . .	158
Voti contrarii . . . . .	50
Si astenero . . . . .	16

(La Camera adotta.)

**PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA LEVA DI MARE.**

**MENABREA, ministro per la marineria.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge portante modificazione di alcuni articoli della legge organica sulla leva di mare in data 28 luglio ultimo scorso, e ciò in conformità delle dichiarazioni che ebbi l'onore di fare alla Camera sul finire della prima parte di questa Sessione.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Io pregherei i signori relatori dei vari uffici che hanno in pronto relazioni di elezioni di venire alla tribuna.

**VERIFICAZIONE DI POTERI.**

**RICCIARDI, relatore.** Il collegio di San Demetrio, nel 2° Abruzzo Ulteriore, si divide in quattro sezioni, cioè quelle di San Demetrio, Castelvecchio Subegno, Barisciano e Pagagnica; le quali sezioni annoverano 583 elettori.

Nel primo scrutinio, avvenuto il giorno 23 giugno del 1864, Emilio Cappelli sopra 273 votanti ebbe 156 voti, il generale Pinelli 93, Angelo Camerini 33; il perchè nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero dei voti prescritto dalla legge, il dì 30 giugno si procedette al secondo scrutinio, il quale ebbe il risultato qui appresso: votanti 529. Emilio Cappelli voti 183, generale Pinelli, 145; voti nulli 1.

Il candidato Emilio Cappelli, avendo ottenuto il maggior numero di voti, fu proclamato deputato.

Le operazioni tutte essendo procedute regolarmente, a nome dell'ufficio III ho l'onore di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione di San Demetrio nella persona di Emilio Cappelli.

(La Camera approva.)

**DE BLASII, relatore.** A nome del II ufficio ho l'onore di riferire sulle seguenti elezioni.

Il collegio di Montesarchio ha 952 elettori iscritti: nella prima votazione sono intervenuti 537, e si son dati 161 voti al generale Giuseppe Avezzana, 87 all'avvocato Francesco Bove, 81 al signor Carlo Lorenzo Rebaudi; 6 voti dispersi, 2 nulli.

La seconda votazione, resa necessaria per non essersi raggiunto da alcuno dei candidati il numero legale de' voti, ebbe luogo regolarmente, e v'intervennero elettori 441; i candidati ammessi al ballottaggio furono il generale Giuseppe Avezzana e l'avvocato Francesco Bove; il primo ebbe 284 voti, mentre il secondo ne ebbe 155, e due furono nulli. Essendo l'elezione proceduta in piena regola, e non essendovi contro di essa protesta o reclamo di sorta, l'ufficio II, per l'organo mio, propone alla Camera la proclamazione del generale Giuseppe Avezzana a deputato del collegio elettorale di Montesarchio.

(La Camera approva.)

Il collegio di Pontecorvo conta elettori iscritti 722. Intervenero come votanti 591 elettori; de' quali 586 nominarono il signor Giustiniano Nicolucci, e cinque soli voti furono dispersi.

Il signor Nicolucci perciò si trovò avere il numero legale dei voti fin dal primo scrutinio, ed essendo la sua elezione proceduta con piena regolarità e senza dar luogo a reclami, ho l'onore di proporre alla Camera a nome del II ufficio la proclamazione del signor Giustiniano Nicolucci a deputato di Pontecorvo.

Il nominato signor Nicolucci ebbe l'onore di essere eletto a deputato di quel circondario fin dal principio della Legislatura, e la Camera, che aveva confermata la sua elezione, dovette poi annullarla e ritenere il signor Nicolucci ineleggibile a causa che rivestiva allora la carica di professore ordinario nel real collegio medico cerusico di Napoli. Ma l'onorevole deputato ha presentata in tempo utile la sua rinunzia, ed ha fatto pervenire alla Camera l'ufficio originale con cui essa venne accettata fin dal 18 di maggio da questo Ministero della istruzione pubblica, sicchè nulla osta perchè noi possiamo ora ammettere a sedere fra noi l'onorevole collega.

(La Camera approva.)

Nel 1° collegio di Torino il numero degli elettori iscritti è di 1579.

Nella prima votazione intervennero 199; 156 voti furono dati al dottore Giovanni Battista Bottero, 17 al luogotenente generale Della Rovere; 42 dispersi, 4 nulli.

Ebbe luogo la seconda votazione di ballottaggio fra il signor Bottero e Della Rovere, ed in essa sopra 188 votanti il primo ebbe voti 101, ed il secondo 84; tre furono nulli.

Essendo l'elezione in piena regola, io, da parte del II ufficio, propongo alla Camera di riconoscere al signor Bottero l'invidiabile onore di succedere al compianto conte Di Cavour nella rappresentanza del 1° collegio di Torino.

(La Camera approva.)

**SANGUINETTE, relatore.** Ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Savigliano nella persona dell'avvocato Giovanni Battista Canalis.

Questo collegio annovera elettori 1575; di questi intervennero alla prima votazione 531. L'avvocato Giovanni Bat-

tista Canalis ebbe voti 416 contro 58 dati al generale De Genova di Pettinengo cavaliere Secondo, e 58 altri che andarono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo riportato il numero legale di voti richiesto dalla legge, si addivenne alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che avevano riportato maggior numero di suffragi.

In questa votazione nella quale intervennero 397 votanti, l'avvocato Canalis avendo ottenuto 375 voti contro 20 dati al generale Di Pettinengo venne proclamato deputato.

Dai verbali consta che tutte le operazioni furono regolari; non vi fu protesta alcuna; perciò l'ufficio I vi propone la convalidazione di questa elezione nella persona dell'avvocato Giovanni Battista Canalis.

**RICCIARDI.** Domando all'onorevole relatore se tra i documenti mandati da Fossano non si trova una protesta.

**PRESIDENTE.** Questa non è l'elezione di Fossano, è quella di Savigliano. (Risa)

Metto ai voti la convalidazione dell'elezione di Savigliano. (La Camera approva.)

**BRIDA, relatore.** Il collegio di Salerno consta di quattro sezioni.

Gli elettori iscritti sono 1359. Intervenero alla prima votazione 610 elettori, dei quali 257 votarono pel signor Nicotera Giovanni, 226 pel generale Pinelli, 79 per Longo Giacomo; 58 voti andarono dispersi, 10 furono dichiarati nulli.

Nessuno dei candidati avendo raggiunta la maggioranza voluta dalla legge, si addivenne al ballottaggio tra il signor Nicotera Giovanni ed il generale Pinelli.

Il signor Nicotera Giovanni avendo ottenuto sopra 718 votanti 566 voti contro 356 dati al generale Pinelli, venne dall'ufficio di Salerno proclamato deputato.

Nessuna irregolarità essendosi notata in quest'elezione, l'ufficio III ha l'onore di proporvi la convalidazione dell'elezione del signor Nicotera Giovanni.

(La Camera approva.)

**SALVAGNOLI, relatore.** Il collegio di Busto Arsizio si divide in tre sezioni: di Busto Arsizio primo, Busto Arsizio secondo, e Saronno, e conta 605 elettori

Al primo scrutinio presero parte, il 31 agosto 1861, 244 elettori.

Berretta avvocato Paolo Emilio ottenne voti 75, il conte Giovanni Battista Giustinian 122; 15 voti furono dichiarati nulli.

Non avendo alcuno ottenuto il numero di voti voluto dalla legge, si procedeva al secondo scrutinio il giorno 22 settembre.

Presero parte a questa votazione 352 elettori, dei quali 176 furono per l'avvocato Berretta, 152 pel conte Giovanni Battista Giustinian; 4 voti furono dichiarati nulli.

Venne dall'ufficio principale dichiarato deputato l'avvocato Berretta.

Tutte le operazioni essendo procedute regolarmente, e l'avvocato Berretta non coprendo alcun impiego, a nome dell'ufficio III vi propongo di dichiarare valida l'elezione del collegio di Busto Arsizio nella persona dell'avvocato Paolo Emilio Berretta.

(La Camera approva.)

**LEOPARDI, relatore.** A nome del V ufficio ho l'onore di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del signor Paolo Emilio Imbriani, eletto nel collegio di Avellino. Quel collegio conta 1745 elettori. Nel primo scrutinio il signor Imbriani ebbe 433 voti, Francesco Giordano 83; dispersi e nulli 65.

Ebbe luogo il ballottaggio, perchè nessuno aveva raggiunto il numero di voti voluto dalla legge. Nella seconda votazione sopra 882 votanti il signor Paolo Emilio Imbriani ebbe 684 voti, ed il signor Giordano n'ebbe 195. Fu quindi proclamato eletto il signor Paolo Emilio Imbriani.

Non v'è alcun richiamo, nessuna irregolarità nei verbali, niun motivo d'ineligibilità. A nome dunque del V collegio, come ho già avuto l'onore di dire, propongo la convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

**GRECO, relatore.** A nome del V ufficio ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Fossano.

Questo collegio consta di 1544 elettori. I votanti furono 710. Il generale Pettinengo cavaliere Ignazio ottenne 627 voti, l'avvocato Riccardo Sineo ne ottenne 56. I voti dispersi furono 15, e 12 dichiarati nulli.

Le operazioni elettorali procedettero tutte regolarmente; senonchè si trovano nei verbali dell'elezione di questo collegio delle proteste, le quali dichiarano che l'elezione del deputato Pettinengo debba ritenersi invalida, poichè egli era ineligibleibile, siccome colui che copre la carica di luogotenente generale del Re in Sicilia.

Si è molto discusso nel V ufficio intorno a questa protesta, e si è considerato che la carica di luogotenente generale del Re nella Sicilia, coperta dal generale Pettinengo, era una missione temporanea, la quale deve cessare; che nella legge fondamentale dello Stato non essendo considerata fra le cariche che rendono eligibile o ineligibleibile un cittadino, non potrebbe altrimenti ritenersi se non come una missione speciale, quale è infatti; poichè essa, com'è cessata in Napoli, dovrà del pari cessare in Sicilia. Quindi il V ufficio, senza neppure tener conto dell'assimilazione, su cui la Camera non ha dato un voto esplicito nelle precedenti elezioni, e tanto più per la considerazione che la carica coperta dal generale Pettinengo non poteva assimilarsi a nessuna di quelle di cui parla la legge elettorale, ad unanimità ha creduto che l'elezione sia valida, non ostante la protesta di questo signor Filippi, di cui testè parlava l'onorevole deputato Ricciardi, e di altri.

A nome quindi del V ufficio ho l'onore di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del generale Pettinengo a deputato di Fossano.

**PRESIDENTE.** Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare.

**RICCIARDI.** Domando lettura delle proteste.

**PRESIDENTE.** Se sono brevi, se ne può dar lettura.

**GRECO, relatore.** Ne darò lettura.

Leggerò dunque la protesta:

« Sarebbe una derisione la convocazione del nostro collegio elettorale, quando chi deve rappresentarlo fosse costretto, per la natura del suo impiego, a stare ottocento miglia lontano dalla sede del Parlamento durando le Sessioni; epperò il sottoscritto pensa che il generale Pettinengo, come luogotenente del Re in Sicilia, non possa essere eleggibile; e, riunendo anche la maggioranza dei voti per essere deputato, è certo che la Camera nella sua saviezza non ammetterebbe simile anomalia.

« Carrù, il 13 ottobre 1861.

« GAETANO ANTONIO FILIPPI. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

**GRECO, relatore.** Havvi ancora un'altra protesta...

**RICCIARDI.** Sonvene ancora altre? Io non conosceva che quella.

**PRESIDENTE.** Siccome sono tutte nel medesimo senso...

**RICCIARDI.** Sì, sì, basta.

Io vorrei pregare la Camera di esaminare il caso un po' attentamente, giacchè in generale si procede con molta leggerezza. Io vorrei che si desse una volta un esempio. Parmi una cosa strana che si ammetta come deputato un cittadino il quale vive così lontano dalla Camera, e per conseguenza non può esercitare le sue funzioni di rappresentante. Io vorrei proprio che si esaminasse il caso un po' per bene una volta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

**MICHELINI.** L'onorevole relatore, proponendo la convalidazione dell'elezione del collegio di Fossano, fonda la sua proposta sopra due circostanze; vale a dire trattarsi di un impiego temporario, e l'impiego di luogotenente generale del Re, di cui è rivestito il generale Pettinengo, non essere designato nella legge elettorale.

Ma, ammettendo questi due fatti, io sostengo che la conseguenza che se ne deve trarre è la nullità dell'elezione.

In fatti, quanto all'invocata temporarietà, la legge non distingue tra gl'impieghi temporanei ed i perpetui; quindi gli impiegati dell'una e dell'altra specie debbono essere egualmente esclusi dalla Camera. Questo mi sembra chiaro. L'effetto della temporaneità è che, quando cessa, l'impiegato potrà essere eletto. Ma frattanto, siccome colui che ha un impiego temporaneo ha un ufficio e gode di uno stipendio, però è vero impiegato come tutti gli altri; così, finchè è tale, non può essere eletto.

Quanto alla notata circostanza di non farsi menzione nella legge dell'impiego di luogotenente generale del Re, dico che avvi una grande differenza tra l'antica legge elettorale del 1848 e l'attuale sancita nel 1859 durante i pieni poteri. Secondo la prima erano ammessi tutti gl'impiegati ad eccezione di quelli designati nella legge; al contrario, secondo quest'ultima, gl'impiegati sono tutti esclusi per regola generale, e per eccezione sono ammessi solamente quelli specialmente designati nella legge. Laonde, appunto perchè la legge non parla dell'impiego di cui è rivestito il generale Pettinengo, si deve dire che è compreso nella regola generale degl'impieghi che rendono ineleggibile.

Questa è la genuina interpretazione che si deve dare alla legge elettorale, è l'interpretazione che si è data nelle antecedenti Legislature, ed alla quale, per mio conto, mi sono sempre serbato fedele, perchè non posso approvare quella larghezza recentemente invalsa, per cui si sono ammessi a sedere in questo recinto impiegati, come se la legge elettorale non esistesse. Qui non cadono in discussione i meriti del generale Pettinengo, non è questione di persone, ma si tratta d'interpretare la legge, e quest'interpretazione debb'essere conforme alla lettera ed allo spirito della legge medesima.

Voto quindi per l'invalidazione dell'elezione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Leopardi ha facoltà di parlare.

**LEOPARDI.** Se io non vado errato, nel giudizio dell'onorevole preopinante c'è un errore di premessa. L'ufficio di luogotenente non è un impiego, e speriamo che non lo sia mai. È una missione straordinaria.

Il Governo del Re, nelle condizioni in cui versa l'Italia (sebbene il regno d'Italia sia già fatto e non perituro mai), in vista di circostanze affatto eccezionali, ha bisogno di persone cui affidare missioni straordinarie, funzioni bastevoli a superare le difficoltà del momento. E dove volete voi ch'egli le scelga? Le sceglie nel seno della Camera elettiva di preferenza, perchè si suppone che i deputati sieno gli uomini più ragguardevoli della nazione, più accetti alle popolazioni. Ora, quando venisse affidata a un deputato una di queste missioni straordinarie, ne conseguirebbe che questo deputato do-

vrebbe perdere il più prezioso dei diritti, quello cioè di sedere nell'Assemblea nazionale.

Ora domanderei all'onorevole mio amico, il signor Ricciardi, s'egli creda che la luogotenenza di Sicilia debba durare. Per me, s'io mi maraviglio d'una cosa, mi maraviglio che quella istituzione duri ancora. Può quindi essere che domani o fra quindici giorni il Governo del Re stimi che non sia più necessaria un'amministrazione eccezionale nell'isola di Sicilia, e il generale Pettinengo, uomo stimabilissimo per la cooperazione utilissima da lui data in diverse circostanze alla Camera, si troverebbe escluso da quest'aula per tutta la Sessione, solamente perchè ha voluto prestare un servizio straordinario, aiutare il Governo ad uscire da una condizione eccezionale.

La luogotenenza pertanto non costituisce un impiego. No, signori. Essa è una missione straordinaria che terminerà fra quindici giorni, fra un mese. Sostengo perciò le conclusioni dell'ufficio, al quale mi pregio di appartenere, e dell'onorevole suo relatore.

**CORDOVA, ministro d'agricoltura e commercio.** Signori, per altre ragioni, diverse da quelle che vennero esposte dall'onorevole Leopardi, e da quelle che vennero dall'ufficio invocate, sostengo la validità dell'elezione del generale Pettinengo.

Egli è evidente che nella legge elettorale del 1859 si adottò nello stabilire le condizioni d'eleggibilità un criterio diverso da quello che si era seguito nella legge del 1848. Non si può dire che nella legge del 1859 si abbia avuto in vista, a cagion d'esempio, la posizione indipendente in cui si può trovare un funzionario pubblico. Infatti non sono chiamati ad essere deputati, non sono soltanto eleggibili i magistrati dell'ordine giudiziario aventi inamovibilità, ma sono chiamati a far parte della Camera, sono dichiarati eleggibili gli ufficiali di terra e di mare e i professori dell'Università, non che i segretari del Ministero. La esclusione dei governatori, dei prefetti e sotto-prefetti dalla Camera dei deputati non potrebbe indurre alla conseguenza che nel criterio della legge i funzionari amministrativi siano stati dichiarati ineligibili, perchè rimane chiaramente stabilito dalla lettera della legge stessa che non si ebbe in considerazione il carattere del funzionario pubblico, e che non si ebbe nemmeno in considerazione la compatibilità od incompatibilità per ragione di distanza tra l'esercizio della propria carica e l'esercizio del mandato di deputato.

Se così fosse stato, non si comprenderebbe come possa essere dichiarato ineligibile il luogotenente generale di Sicilia, mentre è eligibile il giudice della Corte d'appello di Catania, mentre è eligibile il professore dell'Università di Cagliari; quando non si ebbe riguardo nemmeno alle difficoltà di servizio che potevano sorgere dalla riunione di queste due funzioni, perchè la legge ebbe per fine evidente di cercare le capacità là dove le trovava, e non solo l'indipendenza e il comodo nell'esercizio delle funzioni.

Di vari criteri riuniti la legge fece un complesso, secondo il quale si regola nel discernere i funzionari che possono essere dichiarati eligibili. Da una parte guarda all'importanza, dall'altra al carattere delle funzioni.

Dobbiamo noi adoperare questo criterio della legge nel vedere se il luogotenente generale del Re in Sicilia è eligibile, o dobbiamo, come vorrebbe il signor Michelini, stare giudicamente (*Susurri*) al testo della legge stessa?

Noi non possiamo stare alla lettera di questa legge, come l'onorevole Michelini vorrebbe consigliarci.

La legge dichiara tutti i funzionari portati sul bilancio

dello Stato ineligibili. Fa poi delle eccezioni. È qui il caso di dire che tutto ciò che non è eccettuato, è compreso nella legge? Si può asserire che anzi le eccezioni ne confermano la regola in forza del noto assioma: *Exceptio firmat vim legis in casibus non exceptis?*

Io non lo credo, perchè gli avvenimenti che sopravvennero dopo la legge del 1859 ci hanno costretti ad assimilare una grande quantità di cariche. Per applicare la legge alle cariche dei caduti Governi, per applicarla a quelle che si crearono nel passaggio dall'antico al nuovo, fu necessario parregarle alle cariche di cui si era occupata la legge del 1859; quindi la necessità di dover adoperare il criterio dell'assimilazione.

Ora io domando: il luogotenente generale del Re in Sicilia, che non si può escludere per ragione di distanza, perchè non si escludono i giudici e i professori di lontani collegi che non si può escludere per ragione di funzioni amministrative e salariate, perchè non si escludono i segretari generali, nè gli ufficiali di terra e di mare, si deve egli assimilare a un semplice prefetto, a un sotto-prefetto, o non si deve piuttosto assimilarlo ad un ministro segretario di Stato, dal momento che gli sono attribuite funzioni in certe cose superiori, direi, a quelle dei ministri, dappoichè le attribuzioni del luogotenente generale in Sicilia sono le stesse che vigevano poc' anzi per Napoli?

Se si deve adoperare il criterio delle assimilazioni, io non vedo che la Camera possa porre il luogotenente generale del Re in Sicilia in una condizione inferiore a quella dei segretari generali di Ministero e che in conseguenza lo debba dichiarare eleggibile.

**RICCIARDI.** Io non posso assolutamente accordarmi cogli onorevoli preopinanti che sono in favore dell'elezione.

L'onorevole mio amico Leopardi ha detto che il luogotenente generale in Sicilia non è impiegato. Questo mi pare molto strano. Come va che appena il generale Pettinengo è stato nominato luogotenente si è creduto dover riconvocare il collegio che lo aveva eletto, e quindi ha soggiacciato alla sorte a cui soggiacciono tutti i deputati i quali passano ad occupare un impiego?

Per conseguenza egli deve essere tenuto come impiegato. In secondo luogo l'onorevole ministro dice che un luogotenente è al di sopra dei magistrati e di altri funzionari che ha citato; ma io tanto più protesto contro la nomina del signor Pettinengo, in quanto che più alto egli è locato, in quanto che egli non può essere in alcun modo assimilato ai ministri, poichè non ha la responsabilità dei ministri.

Tutte queste considerazioni mi fanno protestare di nuovo contro tale nomina, e desidererei che l'Assemblea si associasse a questa mia protesta.

**GRECO, relatore.** Per rispondere all'onorevole preopinante prego la Camera di permettermi una dichiarazione.

Individualmente io ho sempre votato per la maggior restrizione possibile sulla interpretazione della legge elettorale, e perchè questo sistema di assimilazione fosse il più strettamente e rigorosamente possibile adoperato, tanto che quando n'è stato il caso ho votato sempre contro.

In questo momento parlo in nome del V ufficio, il quale è stato unanime nel dichiarare valida l'elezione del deputato di Fossano, signor generale Pettinengo, tanto più considerando che la Camera, nelle diverse elezioni che sono state riferite, ha approvato molte di quelle che sarebbero state contestabili, perchè non si trovavano le cariche coperte da alcun eletto specificate chiaramente nello Statuto, ed essendo ciò seguito per cariche inferiori a quella coperta dal generale

Pettinengo, avrebbe essa potuto più facilmente dare il suo voto affermativo alle conclusioni del V ufficio a favore del generale stesso. D'altra parte, l'onorevole deputato Leopardi ha detto tali ragioni a cui io debbo associarmi. Perciò, siccome, per la carica che copre il generale Pettinengo (se il sistema delle assimilazioni può essere adottato ancora una volta) può essere assimilato ad un ministro, anzi le sue attribuzioni sono forse superiori, come faciente parte del terzo potere dello Stato; siccome adunque altre elezioni di persone insignite di carica molto inferiore a quella del generale Pettinengo sono state dalla Camera approvate, a nome del V ufficio insisto perchè questa elezione sia dichiarata valida.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Michellini.

**MICHELINI.** Per decidere questa controversia mi pare necessario anzitutto di eliminare quanto non è intimamente legato alla natura di essa; quindi non dobbiamo occuparci, come alcuni hanno fatto, della questione di lontananza, la quale io confesso non poter essere un ostacolo alla elezione. La lontananza avrebbe forse dovuto indurre gli elettori a negare i loro suffragi al generale Pettinengo, perchè dalla Sicilia non può disimpegnare i suoi doveri di deputato; ma di essa noi non dobbiamo tener conto, perchè la legge non ne fa un motivo di esclusione.

Si è invocato per altra parte il desiderio che il generale Pettinengo segga fra noi, e si è detto che sarebbe cosa dura troppo e spiacevole che il Governo non potesse ricorrere ai servizi di uomini di merito senza privarli della deputazione. Ma questa osservazione militerebbe anche per tutti gli altri impiegati, i quali dovrebbero così essere tutti ammessi alla Camera.

In sostanza queste ed altre simili considerazioni nulla hanno che fare col caso nostro. Qui noi non dobbiamo fare una legge, bensì interpretare quella che esiste. Ora io non so come si possa rispondere a questo argomento. La legge elettorale esclude dalla deputazione tutti gl'impiegati, ad eccezione di alcuni nominativamente designati; fra questi non è compresa la carica di luogotenente generale del Re; dunque essa rende ineleggibile.

Qui si invoca l'assimilazione. Ma intendiamoci sopra queste assimilazioni, mercè di cui si può fare violenza alla legge elettorale, e riempire la Camera di impiegati. La questione delle assimilazioni è subordinata ad un'altra molto più importante e generale: quella se si debba dare una interpretazione ristretta o larga a quella parte della legge elettorale che riguarda l'esclusione degl'impiegati dalla Camera.

Ebbene, se si riflette che per disposizione generale gl'impiegati sono ineleggibili, è chiaro che, secondo le regole di retta interpretazione, alle eccezioni si deve dare una stretta interpretazione, non estendendole al di là di quello che la legge stessa vuole.

Ma vi sono considerazioni di più alta sfera che militano per una stretta interpretazione.

Pensate, o signori, che i deputati rappresentano i contribuenti, che devono formare i bilanci, sancire le contribuzioni, stabilire le spese. Ora, quale fiducia volete voi che i contribuenti abbiano nei loro deputati, se questi hanno un interesse opposto a quello dei contribuenti stessi? Il deputato che percepisce stipendio sul bilancio dello Stato desidera di ampliarlo, e poco bada al disagio di coloro che devono pagare. Inoltre di rado l'impiegato conserva quella indipendenza che è richiesta per bene disimpegnare i doveri della deputazione. Gravi, gravissime sono queste considerazioni, le quali dimostrano che, se noi con intempestive, viziose assimilazioni allarghiamo di troppo le porte di questo recinto

alle assimilazioni, possono diventare illusorie le nostre istituzioni, ed inefficaci a garantire la libertà. Quindi, per evitare questi pericoli, che non sono così lontani come taluno potrebbe credere, è necessario che diamo alla legge elettorale una interpretazione ristretta ed anche giudaica; ed io, lungi dall'arrossire, mi vanto di sostenere questa tesi.

Nella legge elettorale non trovansi designati impieghi simili a quello di luogotenente del Re, e non regge l'assimilazione che si vuole stabilire tra esso e quello di ministro. Diversi sono gli uffici, diverse le incombenze, e non havvi relazione di sorta fra essi; havvi bensì questa differenza essenziale, che i ministri sono soggetti a quella responsabilità legale che è stabilita dallo Statuto, laddove i luogotenenti generali del Re non sono sottoposti che alla responsabilità morale, cui lo è ogni uomo che faccia uso del suo libero arbitrio.

Per conseguenza, lasciando in disparte le considerazioni estranee alla questione che ci occupa, le quali sembrano militare contro la mia sentenza, ma attenendoci unicamente a quelle che debbono guidare il nostro giudizio, io credo che si debba invalidare l'elezione del generale Pettinengo.

(Posta ai voti, l'elezione del generale Di Pettinengo è approvata.)

**PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE: 1° PER LA LIBERTÀ DEL COMMERCIO DEI CEREALI; 2° PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI; 3° SULLA CONTABILITÀ GENERALE.**

**PRESIDENTE.** La parola è al signor ministro delle finanze per la presentazione di alcuni progetti di legge.

**BASTOGI, ministro delle finanze.** Ho l'onore di presentare un progetto di legge per l'approvazione del regio decreto 18 agosto prossimo passato, col quale si dichiara la libertà del commercio dei cereali in tutto il regno.

Ho l'onore parimenti di presentare un progetto di legge per l'istituzione di una Corte dei conti del regno.

Da ultimo sottopongo alla Camera uno schema di legge unico per l'amministrazione del pubblico denaro, cioè della contabilità generale.

Essendo queste leggi indispensabili perchè in modo uniforme si possa cominciare l'esercizio dei bilanci pel 1862, pregherei la Camera di dichiararli d'urgenza, poichè senza questo non si avrà mai l'unità dell'amministrazione dello Stato.

Colgo quest'opportunità per dichiarare alla Camera che fra pochi giorni esporrò quel riordinamento delle finanze che io credo possa riescire utile allo Stato, sia per ciò che concerne l'amministrazione, sia intorno ai modi di sopperire ai bisogni generali del pubblico tesoro. In tal guisa la Camera potrà giudicar meglio, non solo le leggi e gli atti governativi che sono già stati fatti, ma ancora le leggi che sarò per presentare. Così pure potrà meglio conoscere come siano tutte parti espositive di un solo concetto.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questi progetti di legge.

Il ministro propone che due di essi, vale a dire quello relativo all'istituzione della Camera dei conti, e l'altro concernente la contabilità generale dello Stato, siano dichiarati d'urgenza.

Se non vi è opposizione, s'intenderà ammessa l'urgenza. (È ammessa.)

**CONTINUAZIONE DELLA VERIFICAZIONE DI POTERI.**

**SUSANI, relatore.** A nome del VI ufficio ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Altamura.

Questo collegio conta 1250 elettori iscritti.

Al primo scrutinio votarono 784 elettori. Di questi 604 diedero il loro suffragio al contrammiraglio Vacca Giovanni, 104 al signor Sterbini Pietro, 51 al signor Melodia Tommaso; 25 voti furono dispersi o dichiarati nulli. Il signor contrammiraglio Giovanni Vacca, avendo raggiunto il numero di suffragi voluto dalla legge, venne dichiarato eletto a deputato del collegio di Altamura.

Le operazioni essendo riconosciute regolari, nè essendovi protesta in contrario, l'ufficio VI ve ne propone la convalidazione, coll'osservazione che, pel grado ch'egli ha di contrammiraglio, il signor Giovanni Vacca deve essere iscritto fra i deputati impiegati.

(La Camera convalida l'elezione.)

Il collegio di Città Nuova conta 754 elettori. Al primo scrutinio avvenuto il 4 agosto di quest'anno votarono 194 elettori, dei quali 68 diedero il voto al signor Francesco Muratori, 44 al signor avvocato Oliva Giacomo e 56 al signor Bruno Vinci; 44 voti andarono dispersi e due furono dichiarati nulli.

Non essendosi da alcuno dei nominati raggiunto il numero prescritto dalla legge, ebbe luogo una seconda votazione per ballottaggio, nel quale fu dichiarato che si dovessero portare i voti, o sul signor Muratori Francesco, o sul signor Oliva avvocato Giacomo, secondo che la legge prescrive.

Nel secondo scrutinio, il quale ebbe luogo l'11 agosto, sopra 245 votanti il signor Francesco Muratori ebbe 162 voti, e l'avvocato Giacomo Oliva ne ottenne 80. Tre voti furono dichiarati nulli. Le operazioni essendo state riconosciute regolari colla proclamazione del signor Francesco Muratori a deputato del collegio di Città Nuova, nè essendovi protesta in contrario, il VI ufficio, a mezzo mio, ve ne propone la convalidazione.

(La Camera approva.)

**MASSARI, relatore.** A nome del VII ufficio ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Todi.

Questo collegio è diviso in quattro sezioni, ed annovera 641 elettori. Al primo scrutinio presero parte 132 votanti, 59 dei quali diedero il loro voto al professore Francesco Brioschi, ed 89 al cavaliere Lorenzo Grottanelli.

Si dovette addivenire allo scrutinio di ballottaggio, nel quale si presentarono 204 elettori; il professore Brioschi ebbe voti 116, ed il cavaliere Grottanelli 88. Dimodochè il professore Brioschi avendo raccolto la maggioranza dei suffragi venne proclamato deputato.

In quest'elezione non c'è la menoma irregolarità e non c'è nessun reclamo; e siccome l'onorevole eletto sostiene la carica di segretario generale del Ministero della pubblica istruzione, e quindi non è ineleggibile, così a nome dell'ufficio prego la Camera di pronunziare la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

Analoghe conclusioni lo stesso ufficio mi ha incaricato di proporre alla Camera per quanto riguarda il collegio elettorale di Ateza negli Abruzzi.

Questo collegio, che è diviso in tre sezioni, annovera 554 elettori. Al primo squittinio presero parte 195, al secondo 247.

Il signor Pompeo Salvatore, nel primo scrutinio, ebbe voti 102, il professore Giuseppe Montanelli 45, il signor Erasmo Colapietro 32; altri voti andarono dispersi.

Nel secondo scrutinio sopra 247 votanti il signor Salvatore ebbe 137 voti, il suo concorrente ne ebbe 108; ed avendo raccolto la pluralità dei suffragi, venne proclamato deputato.

Anche in quest'elezione non è da notare veruna irregolarità. Il signor Pompeo Salvatore non sostiene alcuna pubblica funzione, e quindi a nome dell'ufficio VII propongo l'approvazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

**DI SAN DONATO, relatore.** A nome del IX ufficio ho l'onore di rapportare alla Camera le operazioni elettorali del collegio di Ciriè.

Questo collegio si compone di cinque sezioni: Ciriè, Fiano, Volpiano, Rivarolo, Caselle; gli elettori iscritti sono 994, dei quali presero parte alla votazione 691.

I voti si divisero nel modo seguente:

Il cavaliere Farina Maurizio ottenne voti 390, l'avvocato Frescot Filiberto ne ebbe 283; 4 voti furono dispersi, 14 dichiarati nulli.

Non fu sporto reclamo di sorta alcuna; è solo da notarsi che il presidente della sezione di Caselle, credendo che i presidenti delle sezioni di Rivarolo, Volpiano e Fiano, avessero avuto il tempo di condursi lo stesso giorno alla sede principale del collegio elettorale, si presentò la sera, e, non avendo trovati gli altri presidenti, credette di depositare il verbale dei voti e partirsene. L'indomani mattina, per cagione del cattivo tempo e della lontananza, si presentarono i presidenti delle altre sezioni, sicchè lo squittinio dei voti fu fatto senza l'intervento del presidente della sezione di Caselle.

Io ho creduto di riferire all'ufficio IX un tale fatto, e l'ufficio medesimo ad unanimità decise non incontrare difficoltà alcuna ad autorizzarmi a proporvi la convalidazione pura e semplice dell'elezione del cavaliere Maurizio Farina a deputato del collegio di Ciriè.

(La Camera approva.)

**MOLFINO, relatore.** Per incarico avuto dall'ufficio IX riferisco alla Camera sull'elezione fatta dal collegio di Martinengo, provincia di Brescia.

Questo collegio si compone di tre sezioni.

Esso fu convocato con decreto reale del 14 luglio scorso per il 4 agosto.

Gli elettori iscritti sono in numero di 709, dei quali presero parte al primo squittinio 184.

I voti si ripartirono nel modo seguente:

Il nobile Cedrelli Francesco ne ottenne 122, il nobile Cagnola Giovanni Battista, 53; voti dispersi 9.

Nessuno avendo ottenuta la maggioranza voluta dalla legge, si addi venne ad un secondo squittinio il giorno 11 agosto, al quale intervennero 127 elettori. Allora il nobile Cedrelli Francesco ebbe voti 124, il nobile Cagnola Giovanni Battista, 3. Il primo di questi fu quindi proclamato deputato.

Le operazioni procedettero regolarmente, non vi fu reclamo o protesta di sorta, all'ufficio non è constatato di incapacità alcuna nell'individuo eletto; quindi, per mio mezzo, vi propongo l'approvazione di quest'elezione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'approvazione dell'elezione del nobile Francesco Cedrelli a deputato del collegio di Martinengo.

(È approvata.)

Non essendovi più altri che abbiano relazioni in pronto, passeremo alla discussione del progetto di legge che è all'ordine del giorno.

**DI SAN DONATO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**DI SAN DONATO.** Ora pregherei l'onorevole signor presidente a voler sollecitare l'inchiesta sull'elezione del deputato di Tricarico, per cui fu ordinata un'inchiesta giudiziaria da oltre cinque mesi.

**PRESIDENTE.** Le carte sono già venute; saranno esaminate dall'ufficio, e quindi ne sarà fatta relazione alla Camera.

**DI SAN DONATO.** Ringrazio l'onorevole presidente della comunicazione che all'oggetto volle farmi.

**CALVINO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**CALVINO.** È bene che il paese sappia quali sono i deputati che intervengono assiduamente alle sedute. A tal fine io propongo alla Camera voglia deliberare che vengano pubblicati nella gazzetta ufficiale i nomi di tutti i deputati che hanno votato ciascuna legge.

**PRESIDENTE.** Bisognerebbe che si facesse un appello nominale appositamente per conoscere quali sono i deputati che hanno preso parte alla votazione.

**CALVINO.** Non è necessario, basta l'appello stesso della votazione.

**PRESIDENTE.** Questo potrà farsi quando saremo più inoltrati nella Sessione. Attualmente alcuni dei deputati non sono arrivati ancora, perchè forse avvisati troppo tardi; non sarebbe quindi opportuno che in questo momento si facesse loro una censura, direi così, di poca assiduità. Ad ogni modo se ella intende di fare una proposta formale io la sottoporro alla Camera.

**CALVINO.** Insisto nella mia proposta.

**PRESIDENTE.** Allora la metterò ai voti.

La Camera ha inteso qual è la proposta fatta dal deputato Calvino. Egli vorrebbe che, ogniquale volta si procede alla votazione di qualche legge, siano nella gazzetta ufficiale indicati i nomi di quei deputati che prendono parte alla votazione. Chi è d'avviso di ammettere questa proposta, è pregato di alzarsi.

**CALVINO.** Chiedo di parlare. Si potrebbe rimandare d'alcun poco, da qui ad otto giorni, per esempio. Piuttosto di vederla ora respingere. . . (ilarità)

**PRESIDENTE.** Io le suggerii appunto di sospendere la sua proposta; ella mi rispose che insisteva; non mi rimaneva che metterla ai voti. . . Ora la ritira?

**CALVINO.** La ritiro.

(Il deputato Capelli presta il giuramento.)

#### DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER ALIENAZIONI DI BENI DEMANIALI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno chiama in discussione il disegno di legge per alienazioni di beni demaniali.

**GRANDI.** Chiedo di parlare.

L'onorevole signor presidente sa che per parte di alcune provincie è stata fatta una dichiarazione che tende a combattere questa proposta di legge. Debbo parlare per primo, e non posso essere brevissimo; perciò prego la Camera onde, attesa l'ora tarda, la discussione sia rinviata a domani.

**PRESIDENTE.** Non sono che le quattro e un quarto e la Camera non s'è fatta in numero che dopo le tre e mezzo. Se così presto si scioglie l'adunanza, non so come si potranno discutere e votare tutte le proposte di legge che furono presentate alla Camera. (Segni d'assenso)

La discussione generale è aperta.

La parola è al deputato Leardi.



**LEARDI.** Io do volentieri il voto favorevole a questa legge perchè uno degli articoli del mio *credo* economico è che il Governo non debba possedere nè campi, nè prati, fatta però la debita eccezione in favore dei poderi modelli, quando siano governati con speciale amministrazione. Tuttavia, siccome io desidero che il Governo in tempo non remoto domandi l'approvazione al Parlamento di alienare tutti gli altri beni demaniali, cioè una massa ingente di proprietà immobili, così io mi credo in obbligo di dichiarare che ben difficilmente potrei aderire alla legge che decretasse una nuova alienazione, quando il Governo, nel modo di vendita, si attenesse alla pratica fin qui usata.

Io sono altamente convinto che il gettare sul mercato una così grande quantità di beni immobili può nuocere assai a molte fortune private, ed in conseguenza alla ricchezza dello Stato; chè, mentre trarrebbe dalla vendita poco profitto per sé, verrebbe ad essicare la fonte stessa della pubblica ricchezza.

Perciò io credo che la vendita si debba fare in modo che, mentre si discarica lo Stato di un'amministrazione che non è utile nè a lui, nè ai cittadini stessi, si debba adottare nel vendere i beni demaniali un sistema che non abbia il grave inconveniente di deprezzare le proprietà esistenti, con immensa perturbazione della ricchezza pubblica.

Il modo che io credo più utile sarebbe appunto quello di dare questi beni in enfiteusi.

Io sono avverso quant'altri mai al sistema enfiteutico, ma credo che in questo caso speciale il Governo potrebbe benissimo derogare alla massima generale, ponendo la condizione che coloro i quali devono pagare le enfiteusi se ne possano liberare pagando in ragione di dieci volte il canone enfiteutico, cioè in ragione del 2 1/2 per 0/0.

Signori, io sto garante che in pochi anni questa eccezione scomparirebbe, che in pochi anni egregie somme entrerebbero nelle casse del Governo. In questo modo il Governo si risparmierebbe probabilmente parecchi prestiti e l'usura che li accompagna. E se poi i beni demaniali saranno, come lo desidero vivamente, divisi in piccoli lotti, oltre al lucro che ridonderebbe allo Stato, avremo ottenuto un bene morale grandissimo collo stringere, come ci diceva l'onorevole ministro delle finanze, intorno al Governo moltissimi cittadini in una salutare solidarietà col Governo medesimo e coll'Italia.

**PRESIDENTE.** Il deputato Grandi ha facoltà di parlare.

**GRANDI.** Signori, quando nella tornata del 13 luglio ultimo scorso fu presentata a questa Camera la relazione intorno al progetto di legge per l'alienazione di una parte de' beni, provenienti dalle soppresse corporazioni religiose, voi ricorderete, o signori, che i deputati delle provincie di Modena, di Parma e di Piacenza, dichiararono che le loro provincie avevano dei diritti su que' beni e si riservavano di farli valere, onde conseguire il rilascio dei beni stessi e in ogni caso un adeguato compenso.

Ora dunque che si tratta di discutere quella legge, e che io sono per ispiegare quei diritti e addurne e svilupparne le cause, prego la Camera di prestarmi cortese la sua attenzione.

Premetto una brevissima storia di fatti.

Le provincie di Parma e Piacenza (già ducati di questo nome) avevano molte corporazioni religiose, ricchissime di vasti e pingui possedimenti. Aggregate nel 1808 alla Francia (di cui fecero parte sino alla caduta dell'impero), le loro corporazioni subirono la sorte che già, sotto la repubblica, le francesi; soppresse, i loro beni vennero incamerati.

Cagione a questo furono (voi ben lo sapete) gli urgenti bisogni delle guerre, che di quei tempi si succedevano incessanti; ai quali, non bastando le imposte ordinarie e straordinarie, richiedevansi de' straordinari provvedimenti; ed uno se ne intravide e trovò in quei beni; la loro apprensione pertanto costituiti, non che altro, una sovvenzione, un prestito insomma forzato, di cui avrebbe voluto giustizia che tutto l'impero cui approfittava ne reintegrasse proporzionalmente quelle provincie.

Ora una buona parte di quei beni fu alienata, l'altra fu salva e rimase al cessar dell'impero; ma questa, che avrebbe dovuto ritornarsi alle corporazioni, se nella ristorazione si fossero richiamate, o lasciarsi ai comuni (più naturali successori delle corporazioni, come dirò in appresso), se la soppressione volevasi mantenuta, i nuovi Governi dei ducati pensarono di ritenerseli, quasi fossero cosa loro; la ristorazione, che condannava ogni opera della repubblica e dell'impero, poco conseguente or ripudiava, or accettava, a seconda del suo interesse, le istituzioni e le disposizioni che la rivoluzione del 1789 aveva introdotte.

Per verità i ducati di Piacenza e di Parma, destinati, pei famosi trattati di Parigi e di Vienna, in usufrutto all'imperatrice Maria Luigia, furono tra gli Stati d'Italia che subirono minori innovazioni, dappoichè vi furono mantenute quasi tutte le leggi e gli ordinamenti francesi, e per questo forse il suo Governo mantenne anche la soppressione delle corporazioni religiose, e il possesso e godimento dei loro beni; per altro vuol giustizia che si accenni che tanto il Governo dell'austriaca, quanto il borbonico, che venne dopo, provvedevano coi redditi dei medesimi ai molti bisogni delle provincie. Così durarono le cose fino all'anno 1848, in cui, cessata la signoria borbonica, il Governo provvisorio creato dal popolo, con decreto del 7 maggio, dichiarò quei beni *di dominio della provincia*, e la provincia, nella sua dedizione a questo regno, l'accompagnò del voto che il decreto fosse confermato.

La dedizione venne accettata dal Parlamento senza ricordare nè il decreto, nè il voto, perchè l'onorevole ministro guardasigilli nella sua relazione osservò che *mancavano le cognizioni di fatto per apprezzarlo*; siccome però (come lo stesso ministro aggiunse), prima di deliberare, era bisogno di una istruzione, egli è manifesto non potersi dire che nel silenzio del Parlamento il voto sia stato respinto.

Premessa questa breve storia di fatti, entro senza più nella questione.

La provincia piacentina chiede che le sieno lasciati come di suo dominio i beni invenduti provenienti dalle soppresse sue corporazioni religiose.

Ed in ogni caso che le sia dato un adeguato compenso, sia con una parte di quei beni, sia mediante assegnamento di una rendita, e ciò per sopperire alle spese obbligatorie e facoltative poste a suo carico dalle nuove leggi comunale e provinciale.

Quanto alla domanda dei beni, due titoli, a mio avviso, concorrono a dimostrare quel dominio.

Uno antico e primitivo: *La intenzione dei fondatori e il fine che essi si proposero.*

L'altro recente: *La volontà e la deliberazione del popolo.*

Quanto al 1°: *La intenzione dei fondatori ed il fine che si proposero.*

Nessuno ignora che nei primi tempi del cristianesimo il clero non possedeva beni di sorta; povero, viveva di pubblica carità; a principio colle oblazioni dei fedeli, poi colle decime, poi con doni e lasciti anche d'immobili.



Ma le oblazioni, le decime, i doni e i lasciti erano forse destinati al clero? No, o signori; i canonisti ne attestano che, toltone solo quanto era *strettamente necessario* al suo mantenimento ed alle spese del culto, erano destinati ai poveri; tutto anzi era sostanzialmente ai poveri, poichè povero era (e avesse pur durato in tale condizione) anche il clero; povera anche la Chiesa (1).

Se pertanto le offerte, le decime, i lasciti erano destinati ai poveri, ne conseguita che in sostanza ne erano essi i veri proprietari.

E che così fosse ne convengono concordi tanto i commentatori dell'antico diritto civile, quanto quelli del canonico; professano i primi che devono presumersi proprietari delle cose legate o donate coloro a contemplazione de' quali il legato o la donazione è stata fatta: *legatum ei adquiritur cuius contemplatione relictum est; res donata ei adquiritur cuius contemplatione donatum fuit* (2); gli altri, i canonisti, dicono che i donatori e i testatori, legando alla Chiesa, intendevano legare ai poveri (3); dicono che i beni ecclesiastici erano il patrimonio dei poveri (4), e tanto che i Concilii chiamavano *necatores pauperum* coloro che o volgevano i beni ad altro uso o male li amministravano (5). La Chiesa insomma non era considerata, e non era altro che amministratrice dei beni donati e legati (6).

Così della Chiesa in generale; e de' monaci poi in particolare parlano i canonisti ancor più apertamente che i beni erano loro lasciati solo a titolo di amministrazione, non di proprietà, e aggiungono che i benefattori preferivano di rivolgere i loro lasciti ai monaci perchè li avevano in conto di amministratori più fedeli (7).

Per la presunta intenzione adunque de' disponenti e pel fine che si proposero, testimonio perfino la Chiesa, ha da tenersi per fermo che i lasciti e i doni erano fatti ai poveri, e che la proprietà dei beni, che ne furono il subbietto, era di loro, non della Chiesa.

Ma vi ha di più: alle succitate dottrine si aggiugne l'autorità suprema dello Stato, imperciocchè proprio pei beni

(1) « Summa moderatione clerici omnes ad vitam sustinendam bonis ecclesiasticis uti debeant, utrinque necessariis alimentis contenti caetera in pauperum levamen et pios usus impendant. » (CAVALL., IV, 123.)

(2) МЕНОСН, *De praesumpt.*, lib. III, praes. 27, n° 7, e lib. IV, praes. 114.

(3) « Offerentium bona sua ecclesiis ea praecipue mens fuit ut Christum in pauperibus alerent et vestirent. » (CAVALL., IV, 129.) « Fideles donando bona temporalia ecclesiis seu piis locis, ac beneficia fundando, semper id faciunt hac intentione, conditione et pacto tacito vel expressa, quod eorum fructus et redditus non nisi ad Dei cultum, subsidium pauperum, aliasque pias causas applicentur. » (FERRARI, *Bibliot. eccl.*, tom. 1, pag. 513, verbo *Beneficiatus*, art. 1, n° 43.)

(4) « Res ecclesiasticae nihil aliud sunt nisi pauperum patrimonium. » (CAVALL., IV.)

(5) « Tam alte insederat menti ecclesiae, res ecclesiasticas pauperum patrimonium esse ut saepe in conciliis qui res invadunt aut non recte procurant *pauperum necatores* appellant; quod necare videtur qui debita negat alimenta. » (CAVALL., IV, 150.)

(6) « Non dederunt (fideles) praelatis propter se, sed propter pauperes, et ideo non dederunt eis, sed pauperibus; praelatis autem dantur tanquam pauperum dispensatoribus. » (S. TOM., *De Epist. I Apost. ad Corinth.*, sez. v.)

(7) « Ex initio omnes monastici ordines pauperes fuerunt; ipsi quoque laici decimas aut ecclesias, apud monachos deposuerunt quod eos fideles *rerum pauperum administratores reputarent*; hinc titulo potius *administrationis quam proprietatis ecclesias aut decimas* monachi tenent; atque adeo modica parte sibi delibata reliquum in pauperes et usus ecclesiasticas effundant oportet. » (CAVALL., IV, 145.)

delle corporazioni religiose degli ex-ducati di Parma e Piacenza abbiamo un decreto speciale dell'anno 1769, emanato dal duca allora regnante, col quale, sopprimendo alcuni monasteri, dispose de' loro beni in favore de' poveri. « L'affluenza (così nei motivi) dei poveri *infermi* agli ospedali; la quantità dei *mendichi* sparsi per le strade, frequenti alle case e molesti nelle chiese; *le fanciulle in copia vaganti* senza direzione e senza ricovero; la condizione *infelice di molti giovani che per la loro indigenza tengono inutili i talenti* che o nelle lettere o nelle arti li renderebbero utili a sè stessi, alle proprie famiglie ed alla patria (1). »

Al soccorso degl'indigenti adunque, agli ospedali, ai ricoveri di pubblica beneficenza, alla pubblica istruzione quei beni si ritennero originariamente destinati.

Ma quali ha da intendersi che fossero i poveri beneficiati dai lasciti e dalle donazioni ecclesiastiche? Quelli certamente del luogo in cui era la chiesa o il monastero cui quei lasciti e quelle donazioni erano dirette; imperciocchè da una parte è a quei poveri che i donanti e i testatori mostrarono la loro predilezione, e d'altra parte non è a supporre che fosse intenzione dei donanti e dei testatori che i monaci costituiti, come vedemmo, amministratori e distributori dei redditi dovessero andar fuori dal luogo di loro residenza a farne le distribuzioni (2).

Il beneficio insomma era personale e locale ai poveri del luogo, e questi poveri doveano esserne giovati.

Ora questo, che era innegabilmente vero, quando i ducati si reggevano a separato dominio, sicchè i beni posseduti dalle corporazioni religiose soppresse nella provincia di Piacenza doveano ritenersi di questa provincia esclusivamente, quanto più non ha da ritenersi, or che è riunita al regno, alle altre parti, del quale è ben lontano che possa immaginarsi avere i donanti e i testatori pensato allorquando dettavano le loro disposizioni?

Posto adunque che i beni delle soppresse corporazioni religiose erano dei poveri e dei poveri del luogo in cui le corporazioni stesse risiedevano, ne conseguita che, tuttavolta esse fossero cessate, l'amministrazione ricadeva al corpo che naturalmente e legalmente rappresentava quei poveri, al comune cioè od alla provincia, non allo Stato.

E per qual diritto infatti dovrebbero questi beni dirsi proprietà dello Stato?

Furono forse donati ad esso? No certamente. Donati, come si disse, sotto nome della Chiesa ai poveri del luogo, la proprietà passò in loro e divenne proprietà della loro comunità locale.

Fossero poi anche stati donati alla Chiesa, fossero da considerarsi perciò di proprietà della stessa, ancora non varierebbe la conseguenza; imperciocchè come la Chiesa non è altro che la congregazione dei fedeli del luogo e li rappresenta, le donazioni e i lasciti fatti alla Chiesa non potrebbero non intendersi fatti alla congregazione stessa.

Cotesta quistione, o signori, se i beni delle soppresse corporazioni ecclesiastiche debbano dirsi dei comuni e delle provincie anzichè dello Stato, vi riuscirà nuova, e nuova la è veramente, non certo a ragione del principio, ma per la ragione dei tempi: chè non avrebbe potuto sollevarsi mai sotto i cessati Governi per motivi troppo facili ad immaginarsi.

Sotto quei Governi si è disputato bensì se quando si sopprimevano delle corporazioni religiose (il che certo può farsi nel concorso di particolari circostanze, perchè un ente morale esistente solo per finzione di legge può, quando che sia,

(1) *Raccolta delle leggi sulle manimorte*, pag. 119.

(2) DE LUCA, *De benef.*, disc. 19. — CAVALL., IV, 84.

per altra legge cessarsi), si è disputato, diceva, a chi dovevano cedere i beni di quelle corporazioni, se cioè alla Chiesa o agl'individui che componevano la corporazione soppressa od allo Stato; e mentre si è risposto, e giustamente, nè alla Chiesa nè a quegli individui, senza entrare poi in altre indagini, nè preoccuparsi d'altro, si è conchiuso a favore dello Stato.

Ma per quali ragioni? Udite, o signori. Perchè (si è detto da alcuni) quando un privato intende metter fuori dal libero commercio le sue sostanze per fondare una istituzione perpetua ad un uso determinato, l'interesse è della società, e siccome chi stipula è il Governo, così se il Governo la sopprime ha diritto di avocare quelle sostanze, immutando la intenzione del fondatore e distribuendole in altro modo. Altri invece hanno detto che in quella stessa guisa che se muore un privato senza eredi entro i gradi stabiliti dalla legge, od un'eredità rimanga vacante, i beni si devolvono allo Stato, allo Stato debbano del pari devolversi i beni posseduti dalle corporazioni, se vengono a cessare per soppressione o per altra causa.

Ma queste ragioni, o signori, sono nel caso fondate? Un breve esame persuaderà, io spero, della negativa.

Se è vero che il Governo stipula quando approva una istituzione di un privato, è però vero insieme che non stipula per sè e nell'interesse generale della società, ma a nome e nell'interesse di quella parte della società stessa al cui beneficio la istituzione è destinata. Dunque il beneficio non è per lo Stato in generale, e lo Stato in generale non deve nè può approfittarne. Come pertanto le istituzioni e i lasciti fatti alle corporazioni ecclesiastiche erano dirette ai poveri del luogo, ne conseguita che per questi poveri stipulò il Governo quando approvò quelle istituzioni, onde la ulteriore conseguenza che quando il Governo le sopprime i beni dovevano restare ai poveri del luogo medesimo, e per essi al comune, loro rappresentante ed amministratore naturale e legale.

Non si nega che se una istituzione si disciolga possa il Governo dare ai beni della stessa un'altra destinazione, ma ciò è solo quando non se ne fosse dai fondatori determinata una, sia espressamente, sia presuntivamente, o la originaria non fosse più possibile per natura delle cose o le condizioni dei tempi, anche in questo caso però la nuova destinazione dovrebbe essere analoga a quella che era nell'intenzione dei fondatori.

Non regge adunque la prima delle addotte ragioni.

Nè è altrimenti della seconda. E di vero, come sostenere che i beni delle sopresse corporazioni religiose potessero dirsi nel caso vacanti? Non vi erano già gli eredi contemplati dalle istituzioni, i poveri? Poi (ma questo sarà argomento da occupare i legislatori in occasione della compilazione dei nuovi Codici del regno) è da pensare se non sia esorbitante, e dirò anzi ingiusta la disposizione che deferisce allo Stato la successione legittima quando, o non vi sieno eredi entro certi gradi, od essendovene, le eredità sieno vacanti. E perchè questa eredità allo Stato? Forse pel principio che lo Stato ha l'alto dominio sopra tutti i beni compresi nella estensione del suo territorio? Ma egli è omai tempo di intendere sanamente questo principio e di restringerlo entro i suoi veri confini; l'alto dominio non può nè deve essere che nel senso di un'alta tutela, non trarsi fuori e prodursi tanto che allo Stato sia dato un diritto di successione; si sa che tutti i beni erano una volta comuni, e che, cessata la originaria comunione, passarono a proprietà privata; ora par ben conseguente che alla morte dell'ultimo proprietario, trattandosi

di privati senza eredi o non conosciuti, e al cessare, per soppressione od altra causa, di una corporazione, trattandosi di corpi morali, i beni ritornino là d'onde uscirono, alla comunione cioè; non dico già alla comunione originaria, sogno di menti inferme, che non è, nè può essere più, ma alla particolare, che ha sempre esistito e sarà sempre, a quella del comune, cioè, del luogo a cui, o il privato che muore, o il corpo morale che cessa, appartiene. Questo che io dico, o signori, ha, a me pare, ben saldo fondamento nelle leggi, argomentando per analogia da quelle stesse ragioni che dettano le leggi successorie, la presunta maggiore affezione cioè del defunto, per cui sono dalla legge chiamati man mano i suoi parenti più prossimi. Ora domando io: quando muoia taluno senza successibili entro i gradi fissati dalla legge, potrebbe mai crederci che la sua predilezione fosse allo Stato anziché al suo comune? Per me non so comprendere come negli Stati retti da istituzioni liberali si mantenga ancora il principio che le eredità debbano raccogliersi dallo Stato, ed ho fede che tra le riforme rendute necessarie dai progressi del secolo sarà anche quest'una, che per la sua importanza è ben degna della meditazione dei legislatori.

Del resto, o signori, è ben manifesta la ragione per cui non si è pensato se alla soppressione delle corporazioni religiose i loro beni fossero da attribuirsi ai comuni, anziché allo Stato.

Le soppressioni, tanto in Francia, quanto in altri domini, furono determinate, già l'ho detto a principio, da urgenti bisogni; ora, poteva mai essere che i Governi suscitassero essi tale quistione? Potevano suscitarla i comuni e le provincie, che non erano chiamati, e che pur reclamando non sarebbero stati sentiti?

Ma si dirà: se può uno Stato in caso di pubblica necessità occupare persino i beni dei privati, non potrà disporre di quelli posseduti dalle corporazioni religiose, dovesse pure ritenersi che fossero in proprietà dei comuni? E chi potrebbe negare tale diritto? Ma chi potrà d'altra parte contendere che ciò non debba essere se non dietro un proporzionato reintegro?

Tutti i pubblicisti, tra i quali il Grozio, il Puffendorf e il Vattel, parlando del diritto che ha uno Stato di apprendere e disporre in caso di pubblico bisogno, come di guerra od altro, dei beni dei sudditi, professano unanimi che il suddito appropriato deve essere reintegrato dal pubblico erario.

« Lorsque le souverain dispose (così il VATEL, *Droit des gens*, t. I, cap. 20, n° 244), dans un besoin, des biens d'une communauté ou d'un particulier, l'aliénation sera valide. . . Mais la justice demande que cette communauté ou ce particulier soit dédommagé des deniers publics, et si le trésor n'est pas en état de le faire, tous les citoyens sont obligés d'y contribuer, car les charges de l'État doivent être supportées avec égalité ou dans une juste proportion. »

Sin qui del primo titolo, onde si comprova nella provincia di Piacenza il dominio dei beni delle sopresse sue corporazioni religiose.

Passiamo ora al secondo :

2° *La volontà del popolo.*

Ricordisi, o signori, che, appena espulsi i Borboni, il popolo piacentino, rivendicata la sua autonomia, usando dei suoi diritti imprescrittibili, creò un Governo provvisorio al quale conferì tutti i suoi poteri, e che questo Governo con decreto del 7 maggio 1848 dichiarò di proprietà della provincia i beni delle cessate corporazioni religiose.

Chechè pur fosse adunque del dominio di quei beni anteriormente all'epoca succennata, avessero pure appartenuto,

in forza della loro soppressione, prima alla Francia, poi agli Stati di Parma e Piacenza, questo è però ben certo che da quel momento almeno la proprietà ne sarebbe passata nella provincia.

E la provincia intese a conservarla dappoichè, *comunque non ne fosse bisogno*, il Consesso civico nell'atto solenne di sua dedizione espresse il voto che il succennato decreto fosse confermato.

E qual bisogno infatti vi era di questo voto? Qual bisogno di conferma del decreto? Se il decreto era opera del popolo padrone di sè, non aveva bisogno d'altro che della sua volontà per consistere ed aver effetto. Nè la dedizione poteva togliere menomamente al decreto stesso. Fatta dopo quel decreto, non può non intendersi fatta nello stato e nelle condizioni nelle quali la provincia si trovava, e colla sua legislazione quale era sino a quel dì. Dunque anche colla condizione costituita da quel decreto senza che fosse bisogno di farne parola.

Nè dubitar si potrebbe che il Governo provvisorio avesse avuto facoltà di così decretare. Eletto dal popolo, libero e supremo moderatore delle cose sue; dal popolo che, fatto sovrano di sè, poteva finalmente disporre dei suoi destini; da quel popolo, la cui autonomia fu così riconosciuta dal regno che ne accettò la dedizione, quel Governo era investito di tutti i poteri del popolo medesimo; il suo atto adunque fu atto ben legittimo.

Ma si dirà nell'atto di accettazione della dedizione non fu disposto nulla intorno a quel voto. E che per ciò? Nient'altro se non che la cosa rimase nello stato in cui era prima; e tanto più che secondo il concetto del ministro guardasigilli, il quale riferendo a questa Camera osservò che mancavano le notizie di fatto per apprezzare quel voto, avrebbe dovuto farsi, comunque non necessaria, prima di deliberare, una istruzione. Infatti quale istruzione era mai da farsi? A fronte del decreto che rivelava la volontà del popolo, non occorreva di più.

Il decreto del Governo provvisorio pertanto rimase, come è ancora, sussistente.

Nè potrebbe dirsi venuto meno dopo la fatale giornata di Novara; imperciocchè quel fatto di forza maggiore tanto indipendente dalla volontà delle parti non fece che sospendere gli effetti del decreto medesimo, come sospese quelli della dedizione; la quale sospensione essendo cessata al sopravvenire del 1859, in cui le cose ritornarono nel primo loro stato, quegli atti ripigliarono il loro pieno vigore.

E nemmeno perchè il Governo del Piemonte prese dopo il 1859 a disporre di que' beni; questo fatto che, d'altronde, è di mera amministrazione, non poteva distruggere il decreto.

E non credasi, o signori, che il voto del popolo muovesse da animo ingeneroso od ingrato; no, o signori, esso fu dettato da pura necessità. La provincia piacentina che non fu mai segno alle sollecitudini dei cessati Governi, ha avuto sempre a desiderare alcuni pubblici stabilimenti di cui abbisogna, e in presenza di questi bisogni avendo visto in quei beni un mezzo a provvedervi, non poteva intralasciare quel voto, il quale, d'altronde, non iscema i suoi obblighi generali verso il regno in concorso delle altre provincie.

Ma prescindendo anche da quel voto, da quella riserva; prescindendo da qualunque dichiarazione su di ciò; stando, come si è dimostrato, che la proprietà dei beni dei quali si tratta è della provincia, non può ritenersi passata nel Piemonte senza una espressa rinuncia da parte della provincia stessa. Imperciocchè è bensì principio di diritto pubblico che

nella dedizione di uno Stato ad un altro passino in dominio di questo i diritti e le proprietà di quello; ma ciò non s'intende che di quei diritti e di quei beni che sono dello Stato aggregato, non dei comuni e delle provincie.

Da quanto si è venuto dicendo sin qui parmi indubitato che anche solo pel secondo dei succennati due titoli i beni delle corporazioni religiose sopprese denno ritenersi di proprietà del comune e della provincia di Piacenza.

Ma pongasi per un istante che la proprietà dei beni controversi avesse pure a dirsi del nuovo regno, perchè fosse passata in esso per virtù dell'aggregazione della provincia; in questa ipotesi sarebbe certamente dovuta alla provincia un'indennità o compenso proporzionato per la maggiore quantità di beni che ha apportato colla sua dedizione al regno.

E di vero, o signori, che si opera mai colla dedizione od aggregazione di uno Stato all'altro, se non una società, società politica, internazionale, ma pur vera società?

Ora chi non sa che una società, come impone degli obblighi, attribuisce anche dei diritti? Lo Stato aggregato deve concorrere in debita proporzione assieme agli altri a tutte le spese generali dell'intera nazione; ma, se si riconosca che fu in quota maggiore, ha diritto a compenso. Nel caso di società politiche di Stato a Stato, non può non avvenire ciò che nelle private e civili; al socio che conferisce alla massa comune capitali maggiori è dovuta una prelevazione corrispondente, della quale deve tenersegli conto; il diritto è lo stesso, e non varia, nè può variare per la diversa natura della materia a cui si applica, nè delle parti tra le quali interviene.

Ora, che ha importato l'aggregazione della provincia di Piacenza al regno? Ha fatto entrare nel regno una sostanza di ben quindici milioni di lire in tanti stabili. Questo introito, che o servirà ad una parziale esdebitazione di passività comuni a tutto il regno, o risparmierà la costituzione di una maggiore passività a carico del medesimo, torna, egli è manifesto, a vantaggio di tutto il regno; a questo vantaggio partecipano tutti gli Stati che lo compongono. Senza quell'introito, o non potrebbe estinguersi una parte delle passività, o dovrebbe crearsene una maggiore. Ora, chi avrebbe dovuto soggiacere a questo? Certamente tutti gli Stati componenti il regno. Dunque tutti dovrebbero concorrere al pagamento, compreso, ben s'intende, anche lo Stato apportatore dei beni. Come pertanto si provvede nel caso all'interesse generale e comune coi beni della provincia di Piacenza, è giusto che le altre provincie concorrano colla loro quota a reintegrarla per contributo. La provincia di Piacenza deve essere trattata come se non avesse apportati beni. Se non ne avesse apportati, quale sarebbe stata la sua condizione? Sarebbe concorsa in proporzione assieme alle altre provincie colla sua quota, al pagamento del debito pubblico generale e nulla più. Ora, se, mentre ha dei beni, dovesse sostenere la stessa quota senza tenerle conto de' beni apportati, chi non vede che sarebbe trattata diversamente e aggravata più delle altre?

Ma altri Stati, si dirà, altre provincie hanno apportato dei beni. E che per ciò? Anch'esse saranno come la provincia di Piacenza trattate egualmente. Fatta una perequazione sul monte di tutti i beni apportati, e toltane la quota che ognuno sarà riconosciuto dover sostenere proporzionalmente, dell'eccesso, dovrà tenersi conto a quello Stato o a quella provincia in favore della quale risulti, e l'eccesso costituirà così una sua attività a carico del regno, colla quale la provincia potrà provvedere, in parte almeno, alle spese obbligatorie e facoltative poste a suo carico dalle nuove leggi. Nella più sinistra ipotesi poi, e dove si ritenesse che i beni delle corporazioni religiose sopprese sieno passati in dominio del

regno, non si potrebbe certamente negare che vi sarebbero passati con quelle condizioni e con quegli oneri che vi erano originariamente inerenti. Questa massima, troppo naturale, troppo giusta perchè si possa dubitarne, fu professata nel 1789 dagli stessi fautori del principio che i beni delle corporazioni soppresse dovessero considerarsi dello Stato. « La « propriété de ces biens est-elle à la nation (diceva il vescovo di Autun, come può vedersi nel *Rép.* del signor Merlin, t. II, parola *Clergé*, § 2), en ce sens que, sans aucun « égard pour leur destination première, la nation, par une « supposition chimérique, puisse en disposer de toutes manières, et, à l'instar des individus propriétaires, en user ou « abuser à son gré? Non, sans doute, car ces biens ont été « chargés d'une obligation par le donateur, et il faut que « par eux ou par un équivalent quelconque cette obligation « soit remplie. Mais est-elle à la nation en ce sens que la « nation s'obligeant à faire acquitter les charges des établissements nécessaires ou utiles, à pourvoir dignement à « l'acquit du service divin suivant le véritable esprit des donateurs, à faire même remplir les fondations particulières?... La question posée ainsi ne présente plus d'embarras; oui, sans doute. » \*

La proclamò questa massima la stessa repubblica francese nella ricordata sua legge 2 novembre 1789, poichè alle parole: « Tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de « la nation, » aggiunse: « à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses « ministres et au soulagement des pauvres. »

E questo fu mantenuto tanto dall'impero francese per tutto il tempo che dominò nella provincia, quanto dal Governo di Maria Luigia d'Austria e da quello dei Borboni, poichè tutti hanno sempre sostenuto le spese per le congrue ai parrochi, per le pensioni ai religiosi soppressi, pe' stabilimenti dei poveri, pei soccorsi agli ospedali ed altri luoghi pii, pe' stabilimenti di pubblica istruzione e di belle arti, di incoraggiamento all'industria, per le opere di decoro ed ornamento pubblico, insomma per tutte le spese che le nuove leggi del regno pongono a carico delle provincie sotto il doppio titolo di obbligatorie e facoltative, poichè la provincia che nei ducati di Piacenza e di Parma esisteva di fatto non era però riconosciuta di diritto come corpo morale; enti morali erano soltanto in quei ducati il comune e lo Stato; ciò che non era al comune era allo Stato; lo Stato concentrava in sè quanto di attivo della provincia; allo Stato i beni della provincia; allo Stato il prodotto d'ogni sorta di imposizioni ordinarie e straordinarie; era quindi conseguente e giusto che dallo Stato si sostenessero anche i pesi (il passivo della provincia), ai quali erano destinati i redditi dei beni, di cui si parla, ed una parte delle contribuzioni.

Come pertanto il nuovo regno, acquistando i beni di cui si tratta, sarebbe succeduto negli obblighi ad essi inerenti, o deve sopprimere con quei redditi agli oneri cui furono destinati, o lasciare i redditi stessi, o dare un equivalente alla provincia; e tanto più che la provincia, creazione recente come corpo morale, non possiede nulla, nè saprebbe senza enormi aggravii provvedere agli ingenti oneri obbligatori che le nuove leggi le impongono, e nei grandi bisogni in cui è di stabilimenti che le mancano, a fondare i quali occorrono gravi spese.

Non si obietterà, penso, che, se la provincia di Piacenza ha apportato al regno dei beni patrimoniali, ha però anche la sua parte di debito pubblico che passa a carico del nuovo regno; si risponderebbe che anche gli altri Stati hanno il loro debito pubblico; e come la provincia di Piacenza dovrà

concorrere a pagarne una parte, è giusto che anche le altre provincie concorrano a pagare parte del suo; l'obbiezione avrebbe peso quando anche tutte le altre provincie avessero in proporzione tanti beni patrimoniali quanto Piacenza; allora sarebbe eguale il contributo; ma stando che i beni della provincia piacentina eccedono di lunga mano la proporzione di quelle che ne hanno, e che altre non ne hanno punto, è manifesto che dal momento che essa concorre colla sua quota delle pubbliche contribuzioni al debito pubblico, come se non avesse portati beni, ha diritto di essere a concorrenza di questi compensata.

Nemmeno si obietterà, cred'io, che le ingenti spese sostenute dal Piemonte per la liberazione d'Italia consigliassero a non reclamare pei beni, di cui si tratta; si risponderebbe che quelle spese non furono fatte per la soia provincia piacentina, sibbene per tutti gli altri Stati, e che poi la provincia di Piacenza, concorrendo a tutto il debito del regno che comprende anche quelle spese, sosterrà anch'essa senz'altro la sua parte di quelle spese medesime.

Se la provincia piacentina non avesse beni (lasciate che lo ripeta), quale sarebbe la sua condizione? Essa godrebbe dei vantaggi delle altre provincie, e non pagherebbe altro che la sua quota nel debito pubblico di tutto il regno. Ora, perchè ha dei beni, dovrebbe pagare con questi una quota maggiore, una parte cioè di quella che dovrebbe pagarsi invece dalle altre?

Sarebbe dunque, in ogni caso, almeno da ritenere per le cose discorse essere obbligo dello Stato di sostenere coi redditi dei beni patrimoniali le spese obbligatorie e facoltative della provincia di Piacenza.

E, ritenuto quest'obbligo, non è bisogno di ricorrere ad altri argomenti, ad argomenti e ragioni di equità e di convenienza per ottenere quell'intento.

Ma, quando pur fosse bisogno, basterebbe per tutti ricordare quest'uno, che la provincia di Piacenza apportò qual si disse al regno una ingente copia di beni, coi quali, come sarebbero venuti a giovare a tutto il regno, il regno stesso avrebbe un obbligo morale di venire in soccorso alla provincia medesima.

Concludendo, riassumo:

I beni provenienti dalle soppresse corporazioni ecclesiastiche nella provincia di Piacenza, chiamati ora demaniali, essendo e dovendo ritenersi di proprietà della provincia stessa, denno esserle rilasciati, fermo, ben s'intende, che la provincia concorra colle altre, in giusta proporzione, a tutto il debito pubblico del regno.

Che se que' beni si volessero ritenere di proprietà del regno, siccome la provincia di Piacenza avrebbe conferito al regno stesso assai più delle altre provincie, dovrebbe farsi alla medesima un assegnamento sullo Stato di un capitale corrispondente a quanto superasse la sua quota, onde giovare degli interessi a provvedere alle spese obbligatorie e facoltative, a meno che non piacesse al Governo di rilasciarle tanti di quei beni da amministrarsi da essa, a termini della legge provinciale.

Nella più sinistra ipotesi, le spese obbligatorie e facoltative della provincia dovrebbero sostenersi dallo Stato, e per questo farle un assegnamento di una rendita sul pubblico erario.

In qualunque degli accennati modi si provvegga, è un atto di giustizia che la provincia di Piacenza reclama, e confida che giustizia le sarà fatta.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Piroli.

**PIROLI.** Io devo proporre alcune osservazioni nel medesimo senso in cui ha sinora discorso l'onorevole Grandi, e le devo proporre nell'interesse della provincia di Parma,

poichè il suo discorso è stato ristretto alla sola provincia piacentina, e Parma si trova nelle identiche condizioni di Piacenza.

Premetto che sulla questione economica sono pienamente d'accordo coll'onorevole Leardi, che prendeva la parola pel primo, cioè che bisogna vendere i beni demaniali. La questione è a chi debbe profittare il prezzo della vendita.

Io non discuterò in massima se nella soppressione dei conventi i beni debbano andare allo Stato o alle provincie o ai comuni; noi parliamo di beni che già furono incorporati al demanio dello Stato, che li possiede, e che sta per alienarli; quello che mi pare fuori di controversia si è, come diceva l'onorevole oratore che mi ha preceduto, che quando i beni furono incamerati, lo Stato incontrava per ciò stesso l'obbligo di soddisfare a quei bisogni, a quei servizi, cui i beni fossero specialmente affetti, o in origine, o per la natura del corpo a cui appartenevano, e che lo Stato, alienando i beni demaniali, non può essere liberato da quelle obbligazioni.

E per accennare a qualche specialità relativa alla questione, noterò che noi troviamo, a cagion d'esempio, che alcuni beni, i quali appartenevano alla congregazione che chiamavano delle *Baiarde*, erano stati in origine donati alla congregazione, coll'espressa condizione che, venendo a sopprimersi il convento, i beni venissero erogati alla fondazione di un nuovo ospedale. I beni furono incamerati, ed il nuovo ospedale non fu fondato. Ma non per questo è a dirsi che il Governo francese e i succeduti a quello intendessero defraudare l'intenzione della fondatrice; giacchè, se non fu fondato l'ospedale nuovo, è a credere che lo Stato ritenesse soddisfare all'obbligo inerente alla fruizione dei redditi di quei beni, col dare sussidi agli ospedali esistenti ed agli ospizi civili, che abbracciavano in una sola amministrazione molti istituti di beneficenza. Nè oggi alienando quei beni verrebbe meno allo Stato il carico di applicare il prezzo a quella destinazione.

Un altro fatto. Per decreto d'un duca Farnese venne sancito che l'Università di Parma avesse una dotazione perpetua stabilita in larghissima misura. Non venne fatto veramente uno stanziamento, una dotazione od amministrazione a parte, ma l'onere di far fronte alle spese di mantenimento della Università entrò nei carichi pubblici dello Stato. Ora, se oggi i beni demaniali di cui si propone la vendita, e fra i quali figurano molti provenienti dall'antica Camera ducale, sui quali specialmente vuolsi ritenere assegnata quella dotazione perpetua, se quei beni, dico, vengono alienati, certo è che ad ogni modo non si può privare la provincia di quell'antica istituzione, e conviene sia assegnata per ciò una rendita speciale.

Si dirà che lo Stato subentrerà in queste ed altre obbligazioni, che questi pubblici servizi ai quali contribuivano i beni demaniali saranno mantenuti.

Se questa assicurazione ci potesse venir data in modo diretto e immanchevole, io non avrei forse elevata alcuna obiezione in proposito della proposta legge. Ma, per quanto sia viva in me la fede che le istituzioni che ora abbiamo saranno mantenute a carico dello Stato, può benissimo avvenire che col tempo esse vengano poste a carico delle provincie. Ed in questo caso ne risulterebbe che i beni, i quali in origine erano destinati e contribuivano a quei servizi, saranno stati alienati, e le provincie dovranno sobbarcarsi ad una imposta particolare per sovvenire ai bisogni di quelle medesime istituzioni; dovranno sottrarre una parte di quei tributi, che sarebbero destinati ad altri servizi pubblici e di utilità provinciale, per mantenere quelle istituzioni, a ser-

vizio delle quali erano affetti i beni che verrebbero alienati. E fu mosso fuori di dubbio, principalmente da questi riflessi, il Governo provvisorio di Parma, quando nel 1848, alla vigilia dell'unione di quello Stato al regno subalpino, decretava che i beni dello Stato verrebbero destinati esclusivamente alla dotazione degli stabilimenti d'istruzione e di beneficenza esistenti o che potessero fondarsi nello Stato di Parma. E ciò che il Governo aveva decretato fu anche tradotto in forma di voto pubblico nella solenne votazione che allora ebbe luogo per l'annessione a questo Stato. E, portato al Parlamento subalpino l'atto solenne della proclamazione dei voti, nel quale si esprimeva, tra gli altri, la volontà del popolo che i beni del patrimonio dello Stato stessero ad esclusivo vantaggio di quella provincia, un ministro d'allora, il signor Ricci, notò che quei voti i quali avvaloravano il decreto già sancito erano conformi ai principii che il Parlamento professava nel santo e patrio scopo di accrescere sempre il sentimento della fraternità italiana, tenendo dei desiderii delle varie popolazioni tutto quel conto che non fosse contrario al bene generale della nazione ed alla regolarità e prosperità della sua futura amministrazione.

Nè vi fu bisogno di una sanzione speciale del Parlamento la quale avvalorasse il decreto del Governo provvisorio, perchè emanava da un'autorità che esercitava il potere sovrano delegato dal popolo, e che nessun'autorità successiva avrebbe potuto disconoscere; nè per fermo il Governo avrebbe mai proposto o il Parlamento consentito di revocare quel decreto, la cui esecuzione si poteva considerare ed era effettivamente un patto esplicito della annessione.

Ma si oppone: dal 1848 in poi sono avvenuti molti fatti che hanno quasi cancellato quel patto! Il 1859 ha creato un nuovo diritto; gli avvenimenti tristissimi dal 1848 al 1859 fanno che non si possa risalire a quell'epoca.

A questo proposito, o signori, io mi limiterò ad una sola osservazione.

Quando nel 1859 i popoli poterono esprimere di nuovo il loro voto, che cosa avvenne? In Parma erano ancora presenti le truppe del Governo che cessava, ed il municipio non considerava già i nuovi avvenimenti indipendentemente da quelli che si erano compiuti nel 1848, ma dichiarava formalmente che esso riteneva vivo ancora ed attuabile istantaneamente il voto del 1848, pel quale appunto quegli Stati parmensi si erano aggregati al Piemonte: e per acclamazione deliberava un indirizzo, il quale, riferendosi all'annessione del 1848, esprimeva che il municipio non faceva che richiamare e porre in atto l'antica votazione, e ritenere senza più lo stato di Parma come parte integrante della monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II; ed il Governo alla sua volta aderì all'indirizzo e mandò un proprio commissario ad assumere senza più l'amministrazione di quelle provincie.

L'Assemblea dei rappresentanti del popolo parmense, chiamata pur essa ad esprimere il proprio voto, non volle far cosa nuova, e nel preciso intendimento di mantenere l'annessione, come in diritto e in fatto era stata deliberata e accettata nel 1848, si riferiva agli atti di annessione d'allora e non faceva che confermare e proclamare il fatto dell'annessione di quegli Stati al regno di Vittorio Emanuele II.

Orà io dico che in questa deliberazione è virtualmente, se vuolsi, ma non per questo meno chiaramente compresa anche la condizione che debba essere rispettato il decreto, più volte ricordato, relativo ai beni demaniali.

L'onorevole Grandi, colla dottrina che gli è propria, ha toccato delle ragioni di diritto, le quali militano a favore delle pretese della provincia di Piacenza, e perciò anche della

parmense, che, come ho detto, è in eguali condizioni, ed io non le ripeterò. Non tacerò per altro un fatto che parmi debba avere peso sulla vostra deliberazione, ed è che il Consiglio provinciale di Parma ebbe già ad indirizzarsi al Governo onde volesse provvedere a che i decreti del 1848 avessero effetto per quanto fosse conciliabile colle nuove condizioni delle cose; visto poi che il Governo non dava risposta soddisfacente, che anzi la proposta d'alienazione veniva a rendere frustranea quella istanza, deliberava nella Sessione del settembre ultimo di provvedere all'esperimento anche giuridico di quei diritti che competono alle provincie dipendentemente ai fatti ora ricordati e alle ragioni a cui ho accennato e che largamente ha esposte l'onorevole Grandi.

Io ritengo, o signori, che col vostro voto non vorrete pregiudicare la questione. Ad ogni modo intanto io mi unisco pienamente alla parte conclusiva del discorso testè pronunciato dall'onorevole mio collega ed amico il deputato Grandi.

**TONELLI.** Come uno dei rappresentanti delle provincie che componevano l'ex-ducato di Modena, appoggio quanto diceva l'onorevole preopinante per le provincie dell'ex-ducato di Parma, affermando che anche le modenesi hanno diritto di partecipare al prezzo della vendita dei beni demaniali, perchè acquistati con gli avanzi d'imposte che in ogni altro luogo hanno servito a far vivere di vita propria la provincia, ed a migliorarne le condizioni materiali con opere di pubblica utilità.

E nelle provincie modenesi questo diritto è avvalorato dal fatto che gli acquisti di massima parte dei latifondi rurali posti in vendita e di altri molti che restano allo Stato, segnatamente tutti i boschi che coprono l'Apennino, dal confine parmense al bolognese e toscano, sono stati fatti di recente e dopo la restaurazione del 1815, sicchè non hanno quella sanzione del tempo che potrebbe autorizzare lo Stato ad invocare la prescrizione.

Anche il palazzo ex-ministeriale, segnato al n° 263, è stato fabbricato sono circa 15 anni, e costò più di mezzo milione, per la sua costruzione solida ed elegante, quale s'addice al genio dell'architetto che lo disegnò e diresse, e mi sia permesso segnalare come fa meraviglia il vederlo valutato sole lire 60,000. Ciò indica che i mandatori del nostro Governo non vollero apprezzarne il valore, ed il dedurlo dal merito locativo è un errore, essendone affittata la minima parte.

Ma ritornando al merito della discussione, e nello scopo di non intralciare i lavori della Camera e conciliare le operazioni del Governo con i diritti delle provincie, propongo il seguente ordine del giorno:

« La Camera, intese le ragioni sui diritti che possono competere alle provincie degli ex-ducato di Modena e Parma sui beni demaniali ivi esistenti, riservati questi diritti se e come di ragione sul prezzo dei beni stessi contro lo Stato, passa all'ordine del giorno. »

**PRESIDENTE.** Domanderò se è appoggiata questa proposta.

(Non è appoggiata.)

Il deputato De Biasis ha facoltà di parlare.

**DE BIASIS.** Per quanto ho potuto intendere dalle ragioni svolte lungamente dagli onorevoli preopinanti, io trovo che in fin dei conti quello che si dice nell'interesse delle provincie di Parma e di Modena può essere detto di tutte le altre provincie dello Stato, quando si vada a discutere sulla origine e sulla natura dei beni demaniali delle differenti parti che componevano prima l'Italia. Saremmo quindi da tali premesse costretti di venire alla conclusione che beni dema-

niali lo Stato attuale non ne avrebbe se non di nome, che nel fatto essi non fossero e non dovessero essere che il patrimonio delle singole provincie.

Ora io credo che questa persuasione non potrà mai insinuarsi nell'animo di tutti quelli i quali vogliono che lo Stato novellamente formato sia una verità, e che si assodi sopra salde e durevoli basi. Come potrebbe infatti, nelle condizioni in cui versa attualmente lo Stato, pensare a ripianare il disquilibrio delle finanze, se gli mancasse anche la facoltà di poter disporre dei beni demaniali? Io trovo che è d'uopo pensare seriamente a questa conclusione prima di accettare le teorie poste innanzi dagli onorevoli preopinanti.

Si è sostenuto invero dai medesimi che vi sia differenza fra le particolari condizioni di Modena e Parma quanto ai beni demaniali dei quali si tratta, e quelle degli altri ex-Stati italiani; ma questa differenza si appoggia unicamente su non so quali atti popolari che rimontano al 1848, epoca della prima tentata annessione di quelle provincie al Piemonte. Ma prescindere che sulla legalità di tali atti è difficile ora emettere un'opinione, io rammenterò che vi è stata una questione che tutti ricorderemo, allorchè si parlò del debito pubblico.

Le provincie siciliane ottennero dal dittatore Garibaldi, in tutta la pienezza de' suoi poteri, un decreto che dava loro il diritto a che i debiti dei comuni fossero dichiarati debiti dello Stato; decreto che, senza dubbio, aveva tutti quanti i caratteri della legalità, e contro il quale poco c'era da dire. Ma fu osservato che per l'istessa ragione per la quale il decreto si era fatto da Garibaldi per le provincie siciliane, sarebbe stato conveniente che il Parlamento lo facesse anche per tutte le altre provincie italiane; e per conseguenza ne veniva per risultato che i debiti di tutti i comuni d'Italia sarebbero stati accollati per intiero al nuovo regno. Il Parlamento, pertanto, allora mostrò tanto buon senso da non occuparsi punto nella discussione relativa di un tale decreto, nè lo credette valevole a far sopportare tale immenso carico allo Stato. Ora io credo che sui decreti che potessero favorire Parma o Modena, lo stesso sistema si dovrà seguire da noi che ci troviamo in un'epoca in cui vi è tanta necessità di pensare alla formazione ed al consolidamento di uno Stato che versa pur troppo in difficili condizioni finanziarie.

Poichè ho facoltà di parlare, aggiungerò che non solamente opino doversi accogliere la legge di cui si discute, ma desidero altresì che il Ministero presenti al più presto al Parlamento una simile legge per le provincie napoletane, e per le toscane, e per tutte insomma le provincie dello Stato le quali hanno beni demaniali. Trovo soprattutto commendevole il modo in ciò seguito dal Governo, di chiedere cioè l'autorizzazione di far delle alienazioni non a tempo determinato, di chiederla per alcuni beni ch'egli crede più facilmente vendibili degli altri, di chiederla per farne la vendita a lotti e non in massa. Questo sistema, saviamente seguito da pratiche le quali non dubito che la solerzia dell'onorevole ministro saprà fare in proposito, deve, secondo me, condurci ad avere un buon prezzo di questi beni, senza che venga scosso il credito pubblico da una massa di valori gettata sul mercato in una sola volta.

Dichiaro adunque che non solo voto in favore della proposta di legge, ma che anzi faccio eccitamento al signor ministro perchè un simile disegno di legge egli presenti anche per le altre provincie che hanno beni demaniali, perchè ritengo che, nelle condizioni in cui ci troviamo, si abbia da ricorrere a tutti i mezzi possibili per ripianare le finanze, e credo sia questo uno dei mezzi efficacissimi e che non vuolsi perciò trascurare.



**UN DEPUTATO.** Chiede di parlare.

**PEPOLI GIOACHINO** Non posso convenire cogli onorevoli preopinanti riguardo ai diritti che possono avere sui beni demaniali delle provincie di Modena e di Parma e queste stesse provincie. L'origine dei beni demaniali di tali provincie è identica a quelle dei beni demaniali delle altre provincie italiane. È identica in Toscana, è identica nello Stato pontificio, è identica nelle provincie napolitane. Quando sotto il regno italiano furono confiscati, per la soppressione dei conventi, tutti i beni delle corporazioni religiose, i medesimi passarono a far parte del demanio pubblico.

Dopo la caduta dell'imperatore Napoleone, del re d'Italia, nel Congresso di Vienna fu assegnata ai diversi Stati che tornavano a risorgere per la caduta del re d'Italia, cioè al ducato di Modena, al ducato di Parma ed allo Stato pontificio medesimo una data quantità di beni; ed a quale scopo? Allo scopo di servire i frutti del debito del monte Napoleone.

Una gran parte di questi beni hanno tale origine. Quanto alle provincie modenesi, esse sono poi assolutamente fuori questione; poichè il duca di Modena, spinto da sentimento soverchiamente religioso, ha compensato le corporazioni religiose con danaro dello Stato, del valore dei beni che rimanevano indemanati nello Stato medesimo. Quindi vi è un conto stampato che il governatore d'allora di Modena ha fatto pubblicare, il quale stabilisce in modo evidente che le corporazioni religiose hanno ricevuto dal Governo modenese assai di più di quello che importavano i beni demaniali di origine religiosa.

Io quindi credo che si debba accettare il progetto ministeriale.

L'onorevole deputato Piroli diceva: ma sopra alcuni di questi beni vi sono delle obbligazioni.

Lo Stato ha assunto l'obbligo di mantenere, se non erro, l'Università, ed altri istituti di pubblica beneficenza.

Egli diceva: temo che se queste istituzioni saranno poi poste a carico delle provincie, la provincia dovrà imporre, senza avere l'equivalente nelle mani.

Questo è un fatto che deve succedere, e sarà il caso allora, cioè se questi pesi venissero posti a carico delle provincie di Parma e di Piacenza, di discutere e di vedere se essi non debbano porsi e mantenersi anzi a carico del bilancio dello Stato.

Ma in oggi venir a domandare che si sospenda la vendita dei beni demaniali, vendita che io reputo utilissima, vendita che io stesso aveva propugnata nel bilancio scritto dell'Emilia, vendita che, come diceva l'onorevole De Blasiis, contribuirà ad aiutare, se non altro, a sistemare le finanze dello Stato, mi parrebbe opera inconsulta, mi parrebbe opera non savia in nessun modo, perchè noi così vorremmo che lo Stato ritenesse nelle sue mani questi beni; giacchè certamente lo Stato non li cederebbe alle provincie. Ora nessuno di noi ignora che i beni in mano dello Stato rendono meno assai che quelli lasciati alla privata industria; quindi il ritardare questo, che io credo uno dei più grandi benefici che possa recare la nostra rivoluzione, quello cioè di rendere i beni circolanti, di far sì che essi producano maggiormente, e ritardarlo semplicemente per il sospetto che lo Stato voglia esonerarsi di certi carichi che egli aveva accettati per corresponsività, non mi parrebbe cosa nè utile, nè giusta.

Il dittatore di Parma e di Modena intendeva perfettamente così, se non erro, il diritto dello Stato su que' beni; egli si è rifiutato costantemente di riconoscere questi diritti, ed ha

permesso a me, che allora ero ministro delle finanze sotto il suo Governo, d'inscrivere nel bilancio una rendita di parecchi milioni, non ritengo ora la cifra esatta, su questi beni demaniali.

Il signor Leardi, se non erro, ha insistito perchè questi beni si vendano a piccoli lotti. Io mi associo alla sua idea; questa vendita a piccoli lotti trarrà maggior numero di persone alla causa dell'unità italiana. Tuttavia non mi pare sia ora in discussione il modo della vendita.

A quanto poi dicevano il deputato Piroli e il deputato di Modena, credo che la Camera non possa dare ragione. Ritengo che essa debba risolutamente respingere questi pretesi diritti, poichè, se noi ammettessimo oggi questo diritto per Parma e per Piacenza, saremmo dalla logica inesorabile trascinati ad ammetterlo domani per la Toscana, per le Romagne, per Napoli e per la Sicilia.

Queste sono le considerazioni che mi inducono ad appoggiare e votare lo schema di legge.

**BATTAGLIA.** La legge proposta intorno all'alienazione dei beni demaniali è legge di pubblica utilità, ed io sono d'avviso che non debba molto discutersi in questa Camera per accettarsi; ma tanto più credo alla bontà della legge, quanto più i suoi salutari vantaggi possono estendersi e generalizzarsi in favore di tutte le classi dei cittadini.

Ora io ritengo che la vendita dei beni demaniali non produca i grandi vantaggi del censimento, formerebbe la concorrenza dei ricchi cittadini e ne rimarrebbero esclusi i cittadini operosi ed industriosi che avessero amore grandissimo all'industria e pochi mezzi.

Laonde io domando che si accetti la proposta dell'onorevole deputato Leardi, onde la Camera adotti il sistema dell'alienazione per concessioni enfiteutiche col patto della divisibilità e redimibilità del canone; così la concorrenza sarà più estesa, e lo Stato potrà ricavarne maggior vantaggio e la proprietà sarà divisa e non formerà più l'esclusivo patrimonio del ricco.

Io reclamo che la Camera si occupi preliminarmente a dichiarare se l'alienazione debba aver luogo per vendita o per enfiteusi.

**GRANDI.** Gli onorevoli De Blasiis e Gioachino Pepoli hanno osservato che, se venisse accolta la domanda delle provincie modenesi, parmense e piacentina, dovrebbe, per inesorabile conseguenza di logica, la stessa disposizione applicarsi a tutte le altre provincie del regno. Ho notato già prima, ed ora ripeto esistere una differenza essenzialissima tra le diverse provincie; le provincie modenesi, parmense e piacentina, hanno un decreto formale del Governo provvisorio creato dal voto del popolo, che le investì della proprietà dei beni di cui si tratta, non le altre provincie. Il decreto non è stato mai rivotato, come lo provano le parole già citate dall'onorevole guardasigilli, quando disse: *non occuparsi per allora la Camera del voto e decreto relativo, perchè mancavano le istruzioni necessarie per giudicarne*; l'accennato argomento degli onorevoli oppositori adunque non regge.

D'altronde l'annessione al regno della provincia piacentina essendo stata fatta nelle condizioni e colle leggi in allora vigenti in quella provincia, e quindi anche sotto l'impero di detto decreto, stando questo, deve stare anche la conseguenza che alla provincia devono essere aggiudicati i beni di cui si tratta.

A ragione io diceva esservi una circostanza speciale per la provincia piacentina, la quale non è per nulla applicabile alle altre provincie.

Ho poi notato nella seconda parte del mio discorso che,

TORNATA DEL 21 NOVEMBRE

qualora i beni di cui si parla dovessero ritenersi come beni dello Stato, in forza dell'aggregazione, questi beni non potrebbero considerarsi altrimenti, rispetto ad ogni provincia, che quali una sovvenzione, quali un sussidio allo Stato.

Ora a questo sussidio, necessitato dalle circostanze di guerra, le cui spese non debbono stare a carico di questa o quella provincia soltanto, ma di tutte, tutto lo Stato debbe concorrere; e tanto è vero, che, se non vi fossero que' beni, si sarebbe dovuto, o si dovrebbe costituire, per pagare quelle spese, un debito maggiore, che sopportare si dovrebbe da tutto lo Stato, e quindi da tutte le provincie in giusta proporzione.

Si faccia dunque, io diceva, una perequazione di questi concorsi, e siccome la provincia di Piacenza ha una copia

maggiore di beni, sarebbe giusto che le fosse data un'indennità con una parte dei beni stessi, o fosse accreditata di una somma la quale corrispondesse all'eccedente de' suoi beni.

La seduta ha termine alle ore 3 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per l'alienazione dei beni demaniali;

2° Discussione del progetto di legge per l'estensione a tutte le provincie del regno della sovrimposta del decimo di guerra.

TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATAZZI, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** Omaggio — Verificazione di poteri — Relazione sopra l'inchiesta ordinata sull'elezione del collegio di Tricarico — È annullata — Osservazioni del deputato Di San Donato sull'elezione del collegio di Città Ducale — È appoggiata dai deputati Silvio Spaventa relatore e Cugia; ed approvata. — Presentazione di un disegno di legge del ministro per le finanze per l'approvazione del regolamento delle dogane. — Domande del deputato Ricciardi circa i bilanci, e spiegazioni del ministro suddetto. — Seguito della discussione del disegno di legge per l'alienazione di beni demaniali — Altre considerazioni del deputato Leardi — Considerazioni in favore del deputato De Cesare — Proposizione del deputato Maresca, non appoggiata — Sostengono il progetto il ministro per le finanze ed il deputato Battaglia — Approvazione dell'articolo 1° — Obbiezioni del deputato Panattoni, e risposte del ministro per le finanze — Approvazione degli articoli 2, 3 e 4 — Emendamento del deputato Salvagnoli all'articolo 3, combattuto dal ministro — Considerazioni del deputato Ciccone — È ritirato — L'articolo 3 è approvato — votazione ed approvazione dell'intero schema — Approvazione di un voto motivato relativo alla legge, proposto dai deputati Colombani ed Allievi — Discussione generale del disegno di legge per applicazione a tutte le provincie dello Stato del decimo di guerra — Istanza del presidente — Opposizioni del deputato Ricciardi — Parole in favore dei deputati De Blasiis, Plutino e Di San Donato — Emendamento del deputato Boggio all'articolo 1 pel dazio sul sale — Spiegazioni del ministro — Voto favorevole del deputato Greco — Osservazioni del deputato Tonelli — Il deputato Plutino combatte la proposta del deputato Boggio, il quale replica — Voto favorevole alla proposta della Giunta, del deputato Mandoj-Albanese — Domande del deputato Pepoli Gioachino, e dati finanziari esposti dal ministro — Nuove osservazioni dei deputati De Blasiis e Plutino — La proposta del deputato Boggio è rigettata — Approvazione degli articoli 1 e 2.

La seduta è aperta alle ore 1 e mezzo pomeridiane.

**MASSARI**, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata.

**GIGLIUCCI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni.

7595. Bega Giacomo, di Camposanto, circondario di Mirandola, provincia di Modena, all'appoggio di documenti da lui prodotti, domanda che suo figlio Antonio venga esentato dalla leva militare del corrente anno.

7596. Romagnoli Nicola, da Napoli, riproduce la petizione n° 6888 sulla quale la Camera nella tornata del 2 prossimo passato maggio passò all'ordine del giorno.

**PEPOLI CARLO.** Pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 7595, presentata da Bega Giacomo, di Camposanto, il quale domanda che suo figlio Antonio venga esentato dalla leva per le ragioni addotte nella petizione medesima.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Il padre Luciano Loparco delle scuole pie, professore di letteratura, da Catanzaro, fa omaggio di 20 esemplari di un programma di nuova educazione pubblica.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio scrive:

« La relazione che precedette il sovrano decreto del 13 ottobre prossimo passato di nomina di una Giunta consultiva